

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 9/2022

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI IVASS N. 24 DEL 6 GIUGNO 2016 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE, N. 38 DEL 3 LUGLIO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO, N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA, N. 45 DEL 4 AGOSTO 2020 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI.

Il presente documento contiene modifiche e integrazioni ai seguenti Regolamenti IVASS:

- Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui al Titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa), Capo II-bis (Principi generali in materia di investimenti), Articolo 37-ter, e Capo III (Attivi a copertura delle riserve tecniche), Articolo 38 del Codice delle Assicurazioni Private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida sul sistema di governo societario, con particolare riferimento al principio della persona prudente in materia di investimenti;
- Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, recante disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al Titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa) e in particolare al Capo I (Disposizioni generali), articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30-quinques, 30-sexies, 30-septies, nonché di cui al Titolo XV (Vigilanza sul gruppo), e in particolare al Capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo), Articolo 215-bis (sistema di governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario;
- Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private;
- Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020, recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche e integrazioni.

Le modifiche e integrazioni proposte mirano a favorire l'adeguamento alle disposizioni europee direttamente applicabili adottate in materia di finanza sostenibile, con specifico riguardo a quelle relative al settore assicurativo, attraverso l'intervento sulle previsioni regolamentari IVASS interessate dalla nuova normativa europea.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 23 dicembre 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica: finanzasostenibile@ivass.it utilizzando l'apposita tabella allegata, da compilare in formato *word*. I dati personali forniti partecipando alla pubblica consultazione saranno trattati dall'Istituto (titolare del

trattamento) per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), esclusivamente per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque per fini connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 24 ottobre 2022

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI IVASS N. 24 DEL 6 GIUGNO 2016 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE, N. 38 DEL 3 LUGLIO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO, N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA, N. 45 DEL 4 AGOSTO 2020 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI.

Relazione di presentazione

1. Il quadro normativo e i principi ispiratori delle modifiche e integrazioni regolamentari

1.1. Il generale quadro normativo UE in materia di finanza sostenibile

Le iniziative normative europee relative al piano d'azione della Commissione europea per il finanziamento di una crescita sostenibile dell'8 marzo 2018¹ - rilevante anche per il settore assicurativo – perseguono principalmente gli obiettivi di orientare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili e promuovere la trasparenza.

A tali fini, con l'adozione del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito, **SFDR**), il legislatore europeo ha introdotto specifici presidi relativi all'informativa di sostenibilità dei prodotti finanziari, allo scopo di migliorare e uniformare i requisiti di *disclosure* delle informazioni connesse agli investimenti sostenibili in capo ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari e di rendere comparabili le informative per gli investitori finali.

La disciplina prevista da SFDR, in vigore a partire dal 10 marzo 2021, è stata completata dal Regolamento delegato n. 2022/1288 adottato dalla Commissione europea il 6 aprile 2022 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 25 luglio 2022, con entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2023. Tale Atto delegato consolida in un unico testo normativo i tredici progetti di norme tecniche di regolamentazione (c.d. RTS) sviluppati nel 2021 dalle tre Autorità di supervisione europea del settore finanziario (EBA, ESMA, EIOPA) e definisce i contenuti e la modalità di presentazione dei requisiti di *disclosure* previsti da SFDR in capo ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari.

In tale contesto normativo si colloca anche il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (di seguito, **Regolamento Tassonomia**), il quale stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile.

¹ [Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile.](#)

Il Regolamento Tassonomia individua e definisce sei obiettivi ambientali² rilevanti ai fini della determinazione dell'ecosostenibilità di un'attività economica ed è stato integrato dalle disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 concernente i criteri relativi alle attività che contribuiscono ai primi due obiettivi ambientali (mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici). La relativa disciplina sarà completata con l'adozione degli Atti delegati relativi ai restanti quattro obiettivi, prevista entro il 1° gennaio 2023.

1.2. Le norme UE in materia di finanza sostenibile relative al settore assicurativo

L'adozione della nuova normativa europea in materia di finanza sostenibile, relativa specificamente al settore assicurativo, ha comportato un intervento di allineamento, tra le altre, delle disposizioni europee contenute nel *framework Solvency II* e nella disciplina in materia di distribuzione dei prodotti assicurativi prevista dalla *Insurance Distribution Directive* (c.d. IDD). Il 2 agosto 2021 sono stati pubblicati i seguenti Regolamenti delegati:

- il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1256 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità nella *governance* delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1257 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica i Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi.

Le disposizioni dei due Regolamenti delegati si applicano a partire dal 2 agosto 2022.

Nello specifico, il **Regolamento delegato (UE) 2021/1256** apporta al **Regolamento delegato (UE) 2015/35** le seguenti modifiche e integrazioni:

- i rischi di sostenibilità sono integrati nell'ambito delle politiche di gestione dei rischi (art. 260);
- viene previsto che la funzione di gestione dei rischi abbia, tra i propri compiti, anche quello di individuare e limitare i rischi di sostenibilità (art. 269), i quali vengono inclusi tra i rischi da valorizzare ai fini della valutazione del fabbisogno di solvibilità globale di cui all'articolo 262;
- è stabilito che la funzione attuariale, chiamata a rendere un parere nell'ambito della politica di sottoscrizione, tenga conto a tali fini anche dei rischi di sostenibilità (art. 272);
- viene aggiunto un nuovo comma all'articolo 275 in materia di politica di remunerazione, prevedendosi che essa debba comprendere anche informazioni

² I sei obiettivi ambientali previsti dal Regolamento Tassonomia sono i seguenti: i) mitigazione dei cambiamenti climatici; ii) adattamento ai cambiamenti climatici; iii) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, iv) transizione verso un'economia circolare; v) prevenzione e riduzione dell'inquinamento; vi) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

sul modo in cui si tiene conto dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi;

- è aggiunta una nuova disposizione (art. 275-bis) concernente l'integrazione dei rischi di sostenibilità nel c.d. principio della persona prudente.

Il Regolamento delegato (UE) 2021/1257 apporta al **Regolamento delegato (UE) 2017/2358** in materia di governo e controllo del prodotto le seguenti modifiche:

- viene previsto che la progettazione del prodotto tenga conto, tra gli obiettivi dei clienti, anche dei loro obiettivi relativi alla sostenibilità (art. 4);
- viene sostituito integralmente l'articolo 5 relativo al mercato di riferimento, prevedendosi, tra l'altro, che ai fini della sua individuazione si tenga conto anche dei fattori di sostenibilità del prodotto. In particolare, è previsto che i clienti o potenziali clienti che non hanno preferenze di sostenibilità non vadano ricompresi nel mercato di riferimento negativo individuato in relazione ai prodotti che considerano i fattori di sostenibilità³;
- sono integrati gli obiettivi di sostenibilità nell'ambito della disciplina relativa a: (i) il test del prodotto (art. 6); (ii) il processo di monitoraggio e revisione del prodotto (art. 7); (iii) l'ambito delle informazioni oggetto dei flussi informativi tra produttore e distributore (art. 8);
- viene previsto che i meccanismi di distribuzione (art. 10) garantiscano, tra gli altri, che anche gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità siano debitamente tenuti in considerazione;
- è stabilito che il distributore informi il produttore quando il prodotto non sia più in linea con gli obiettivi di sostenibilità dei clienti appartenenti al mercato di riferimento individuato (art. 11).

Lo stesso Regolamento delegato (UE) 2021/1257 apporta al **Regolamento delegato (UE) 2017/2359** in materia di norme di comportamento relative ai prodotti di investimento assicurativi (c.d. IBIPs), le seguenti modifiche:

- vengono introdotte nella disciplina regolamentare le c.d. preferenze di sostenibilità, le quali si concretizzano nella scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti prodotti finanziari:
 - a) un IBIP per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del Regolamento Tassonomia⁴;

³ La disposizione va letta insieme al Considerando n. 7 del Regolamento delegato n. 2021/1257, il quale specifica che "Per garantire che i prodotti assicurativi con fattori di sostenibilità restino facilmente disponibili anche per i clienti che non hanno preferenze di sostenibilità, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi non dovrebbero essere tenuti a identificare gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con il prodotto assicurativo con fattori di sostenibilità". Dal combinato disposto dell'articolo 5 e del considerando 7 del Regolamento delegato emerge, quindi, che l'esenzione dall'individuazione del mercato di riferimento negativo riguarda solo i profili di sostenibilità: il cliente che non ha preferenze di sostenibilità non rientra nel target negativo di un prodotto che considera fattori di sostenibilità per il solo fatto di non avere tali preferenze, ma va considerato "neutrale" rispetto ad esso.

⁴ Ai sensi dell'art. 2, punto 1, del Regolamento Tassonomia, è "ecosostenibile" un investimento in una o più attività economiche considerate ecosostenibili secondo i criteri di cui all'art. 3 del medesimo Regolamento, e precisamente "(...) se: a) contribuisce in

- b) un IBIP per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 17, del Regolamento SFDR⁵;
- c) un IBIP che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale aspetto sono stabiliti dal cliente o dal potenziale cliente;
- le predette preferenze di sostenibilità dei clienti vengono integrate nell'ambito della disciplina concernente il conflitto di interessi relativa all'attività di distribuzione (art. 3), nonché nell'ambito della valutazione di adeguatezza prevista in materia di collocamento di IBIPs (artt. 9 e 14), prevedendosi, tra l'altro, che:
 - a) un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione non raccomanda IBIPs come rispondenti alle preferenze di sostenibilità di un cliente o potenziale cliente se detti prodotti non soddisfano tali preferenze. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ne spiega le ragioni ai clienti o potenziali clienti e conserva la relativa documentazione;
 - b) se nessun IBIP soddisfa le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente e se il cliente decide di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione conserva traccia della decisione del cliente, compresi i relativi motivi;
 - c) la valutazione periodica di adeguatezza tiene conto anche delle preferenze di sostenibilità del cliente.

Al fine di favorire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione delle nuove disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2017/2359, come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257, EIOPA ha recentemente pubblicato, in data 20 luglio 2022, una *Guidance*⁶ che illustra e specifica i contenuti delle nuove disposizioni, con particolare riguardo all'integrazione delle preferenze di sostenibilità nell'ambito della valutazione di adeguatezza. Tale *Guidance* mira a favorire la convergenza delle condotte di mercato e delle prassi di supervisione nell'immediata applicazione delle nuove norme regolamentari europee.

1.3. Adeguamento della normativa IVASS alle norme UE in materia di finanza sostenibile

modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16; b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità dell'articolo 17; c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18; e d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2."

⁵ Ai sensi dell'art. 2, punto 17, del Regolamento SFDR è "sostenibile" un "investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;"

⁶ [Guidance on the integration of the customer's sustainability preferences in the suitability assessment under IDD.](#)

L'adozione e la conseguente entrata in vigore della normativa europea in materia di finanza sostenibile rende opportuno un primo intervento di allineamento e adeguamento delle disposizioni regolamentari IVASS direttamente interessate dalla nuova disciplina.

Tale adeguamento riguarda principalmente le disposizioni regolamentari IVASS impattate dalle modifiche e integrazioni apportate, a livello settoriale, alle norme *Solvency II* (Regolamento delegato 2015/35) e agli Atti delegati IDD (Regolamento delegato 2017/2358 e Regolamento delegato 2017/2359).

L'adeguamento dei Regolamenti IVASS interessati da tali nuove disposizioni europee del settore assicurativo adottate in materia di finanza sostenibile è finalizzato a favorire la coerenza applicativa tra le norme regolamentari nazionali ad oggi vigenti e la nuova disciplina europea, così da facilitarne l'attuazione da parte degli operatori del mercato.

2. Modifiche ai Regolamenti IVASS

Premesso il quadro normativo di riferimento e i principi ispiratori che hanno guidato l'intervento regolamentare dell'Istituto, sono apportate modifiche e integrazioni ai seguenti regolamenti:

- a. Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016** recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche, il quale viene modificato al fine di allineare gli articoli 2, 4, 5, 18, e 24 alle modifiche e integrazioni apportate dal Regolamento delegato (UE) 2021/1256 al Regolamento delegato (UE) 2015/35 in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità nell'attività di investimento delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
- b. Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018** recante disposizioni in materia di sistema di governo societario, il quale viene modificato al fine di allineare gli articoli 2, 4, 17, 19, 32, 38, 40, 56, 57, 80 e l'Allegato 1 alle modifiche e integrazioni apportate dal Regolamento delegato (UE) 2021/1256 al Regolamento delegato (UE) 2015/35 in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi e nelle politiche di remunerazione delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
- c. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018** recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, il quale viene modificato al fine di allineare gli articoli 2, 55, 68-ter, 68-novies, 68-decies, 68-terdecies alle modifiche e integrazioni apportate dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257 al Regolamento delegato (UE) 2017/2359 in materia di conflitti di interesse e di norme di comportamento relative alla consulenza in materia di investimenti per il collocamento di prodotti di investimento assicurativi che integrano le preferenze di sostenibilità dei contraenti, con particolare riguardo alla valutazione di adeguatezza;
- d. Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020** recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi, il quale viene modificato al fine di allineare gli articoli 2, 6, 8, 11, 12, 13, 14 e l'Allegato 1 alle modifiche e integrazioni apportate dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257 al Regolamento

delegato (UE) 2017/2358 - con riguardo ai prodotti che tengono conto degli obiettivi di sostenibilità dei clienti - in materia di individuazione del mercato di riferimento, ivi compreso quello negativo, nonché in materia di test, monitoraggio e revisione del prodotto e di flussi informativi tra produttore e distributore.

Di seguito una sintesi delle singole disposizioni oggetto di modifica.

a. Modifiche al Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016

L'**articolo 2** è modificato con riguardo alle definizioni richiamate nel corpo del medesimo regolamento. Nello specifico, il comma 1 viene emendato inserendo:

- la nuova lettera e-bis), con cui viene integrata la definizione di “fattori di sostenibilità” ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del Regolamento (UE) 2019/2088;
- la nuova lettera m-bis), con cui viene integrata la definizione di “preferenze di sostenibilità” ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del Regolamento delegato (UE) 2017/2359;
- la nuova lettera n-bis), con cui viene integrata la definizione dei “rischi di sostenibilità” ai sensi dell’articolo 1, punto 55-quater, del Regolamento delegato (UE) 2015/35.

L'**articolo 4** è modificato con riguardo ai principi generali nella gestione degli investimenti. Nello specifico:

- il comma 1 viene integrato prevedendo che l'impresa, nel definire politiche di investimento coerenti con il principio della persona prudente, tenga conto anche di quanto previsto dal nuovo articolo 275-bis del Regolamento delegato (UE) 2015/35;
- il comma 3 viene integrato al fine dare rilievo all'integrazione dei rischi di sostenibilità, ove pertinente, nell'ambito della politica di gestione delle attività e delle passività, della politica di gestione del rischio di liquidità e della politica di gestione del rischio di concentrazione;
- il comma 4 viene integrato prevedendo che l'impresa, nel definire la politica degli investimenti, tenga conto - ai fini dell'identificazione, misurazione, monitoraggio e gestione dei rischi connessi a ciascuna tipologica di attività - anche dei rischi di sostenibilità. Viene altresì previsto che, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 275-bis del Regolamento delegato (UE) 2015/35, la politica degli investimenti tenga conto dell'impatto potenziale a lungo termine sui fattori di sostenibilità;
- specularmente con riguardo alle decisioni in materia di investimenti, il comma 5 viene integrato prevedendo che esse tengano conto anche dell'impatto potenziale a lungo termine sui fattori di sostenibilità;
- è introdotto il nuovo comma 7-bis, con il quale viene previsto che l'impresa, nel definire la politica degli investimenti, tenga conto - ove pertinente - delle preferenze di sostenibilità dei clienti dell'impresa che sono state valutate nel processo di approvazione dei prodotti di cui all'articolo 30-decies del Codice e delle relative disposizioni di attuazione.

L'**articolo 5**, concernente la politica degli investimenti, è emendato con riguardo alle informazioni da includersi nella definizione della suddetta politica. Nello specifico, il comma 1, lettera v), è integrato prevedendo che la metodologia di valutazione e verifica

degli investimenti comprenda anche la valutazione e la verifica del loro impatto sui fattori di sostenibilità.

L'**articolo 18**, che disciplina il sistema di gestione dei rischi di investimento, è emendato al comma 8 prevedendo che l'impresa, prima di realizzare ogni attività d'investimento di natura occasionale, valuti, tra l'altro, l'impatto dell'investimento sui fattori di sostenibilità.

L'**articolo 24**, concernente la politica degli investimenti in materia di gruppo, è integrato al comma 1 prevedendo che l'ultima società controllante italiana, nel dotare il gruppo di una politica in materia di investimenti coerente con il principio della persona prudente, tenga conto anche di quanto previsto dall'articolo 275-bis del Regolamento delegato (UE) 2015/35.

b. Modifiche al Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018

L'**articolo 2** è modificato con riguardo alle definizioni richiamate nel corpo del medesimo regolamento. Nello specifico, il comma 1 viene emendato inserendo:

- la nuova lettera m-bis), con cui viene integrata la definizione di "Regolamento (UE) 2019/2088" del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari – c.d. SFDR;
- la nuova lettera m-ter), con cui viene integrata la definizione di "rischi di sostenibilità" ai sensi dell'articolo 1, punto 55-quater, del Regolamento delegato (UE) 2015/35.

L'**articolo 4**, concernente gli obiettivi del sistema di governo societario, è modificato al comma 2 mediante la sostituzione del richiamo ai rischi "*di natura ambientale e sociale*" con la più ampia nozione di "*rischi di sostenibilità*".

L'**articolo 17** è modificato con riguardo agli obiettivi del sistema di gestione dei rischi. Nello specifico:

- il comma 1 viene integrato prevedendo che il sistema di gestione dei rischi include strategie, processi e procedure necessarie per individuare, misurare, valutare, monitorare, gestire e rappresentare su base continuativa anche i rischi di sostenibilità;
- il comma 5 viene integrato prevedendo che le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio tengono conto anche dei rischi di sostenibilità.

L'**articolo 19**, concernente l'individuazione e la valutazione dei rischi, è modificato con l'introduzione - all'interno del comma 1 - della nuova lettera i-bis), la quale integra, nell'ambito della catalogazione di tutti i rischi, anche i rischi di sostenibilità.

L'**articolo 32**, che disciplina i compiti della funzione di gestione dei rischi, è emendato al comma 1, lettera a), prevedendo che nell'ambito della definizione della politica di gestione del rischio e della scelta dei criteri e delle relative metodologie di misurazione dei rischi, a cui tale funzione concorre, siano compresi, ove pertinente, i rischi di sostenibilità.

L'**articolo 38**, che disciplina i compiti della funzione attuariale, è emendato al comma 3, lettera b), prevedendo che il parere di tale funzione sulla politica di sottoscrizione globale include anche l'opinione sul potenziale impatto dei rischi di sostenibilità tra i fattori esterni di rischio che possono influenzare la redditività degli affari relativi al successivo esercizio.

L'**articolo 40**, concernente i principi generali delle politiche di remunerazione, è modificato con l'introduzione del comma 1-bis, prevedendo che, ai fini dell'articolo 5 SFDR e dell'articolo 275, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) 2015/35, le politiche di remunerazione contengono informazioni sul modo in cui tiene conto dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.

L'**articolo 56**, riguardante le politiche di remunerazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi, è modificato al comma 1 prevedendo che le imprese abbiano cura di assicurare che i compensi e gli incentivi siano coerenti anche con l'integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.

Specularmente, l'**articolo 57**, relativo ai fornitori di servizi esternalizzati, è emendato al comma 1 prevedendo che l'impresa adotti politiche di remunerazione coerenti anche con l'integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.

L'**articolo 80**, nel disciplinare gli obiettivi del sistema di gestione dei rischi di gruppo, è integrato al comma 1, lettera b), prevedendo che il sistema di gestione dei rischi di cui l'ultima società controllante italiana dota il gruppo includa processi e procedure idonei a garantire, con adeguata frequenza, l'individuazione, la misurazione, la valutazione, il monitoraggio, la gestione e la rappresentazione, ove pertinente, anche dei rischi di sostenibilità.

L'**Allegato 1**, recante le disposizioni sul contenuto minimo delle politiche di indirizzo definite dall'organo amministrativo, viene così modificato:

- per quanto concerne gli aspetti connessi con i rischi di sottoscrizione e di riservazione, è inserita la nuova lettera e-bis), con cui viene previsto che la politica individui le modalità con cui l'impresa tiene conto, nel processo di progettazione di un nuovo prodotto assicurativo e del calcolo del relativo premio, dei rischi di sostenibilità;
- per quanto concerne gli aspetti connessi alla politica di gestione del rischio operativo, la lettera a) viene integrata prevedendo che nell'ambito dei rischi operativi si tenga conto anche degli eventuali rischi di sostenibilità.

c. Modifiche al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

L'**articolo 2** è modificato con riguardo alle definizioni richiamate nel corpo del medesimo regolamento. Nello specifico, il comma 1 viene emendato inserendo:

- la nuova lettera s-bis), con cui viene integrata la definizione di "fattori di sostenibilità" ai sensi dell'articolo 2, punto 24, di SFDR;
- la nuova lettera II-bis), con cui viene integrata la definizione di "preferenze di sostenibilità" ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del Regolamento delegato (UE) 2017/2359;
- la nuova lettera oo-quinquies), con cui viene inserita la definizione di SFDR;

- la nuova lettera oo-sexies), con cui è inserita la definizione del Regolamento Tassonomia;
- la nuova lettera ss-ter), con cui viene integrata la definizione dei “rischi di sostenibilità” ai sensi dell’articolo 1, punto 55-quater, del Regolamento delegato (UE) 2015/35.

L’**articolo 55**, recante la disciplina sui conflitti di interesse, è emendato al comma 3, lettera b), prevedendo che i distributori - i quali operano al fine di ottenere il migliore risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi dei contraenti - tengano conto anche delle loro eventuali preferenze di sostenibilità.

Nell’ambito delle regole di comportamento relative alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, viene integrata la disciplina dell’informativa precontrattuale prevista dall’**articolo 68-ter**. Nello specifico:

- nel comma 2 viene inserito un riferimento alla disciplina prevista in materia di trasparenza precontrattuale da SFDR, prevedendosi - in particolare - che nell’ambito della descrizione dei rischi associati al prodotto fornita dall’intermediario assicurativo e dall’impresa di assicurazione che distribuiscono prodotti d’investimento assicurativi al contraente, siano compresi gli eventuali rischi di sostenibilità;
- viene introdotto il nuovo comma 3-bis, il quale prevede che l’informativa di cui al comma 3 sui rischi associati al prodotto d’investimento assicurativo previsti dal comma 2 include, ove pertinente, le informazioni previste da SFDR e dal Regolamento Tassonomia.

L’**articolo 68-novies**, concernente la valutazione di adeguatezza relativa alla vendita di prodotti di investimento assicurativi, è integrato al comma 2, lettera d), prevedendo che nell’ambito delle informazioni relative agli obiettivi di investimento che gli intermediari e le imprese di assicurazione ottengono dal contraente o potenziale contraente - prima della sottoscrizione di una proposta o di un contratto di assicurazione - rientrino anche le eventuali preferenze di sostenibilità. Risulta, altresì, integrato il comma 4, lettera a), prevedendosi che quando gli intermediari e le imprese di assicurazione effettuano la distribuzione con consulenza adottano politiche e procedure idonee ad assicurare la propria comprensione, oltreché della natura e delle caratteristiche del prodotto d’investimento assicurativo che intendono distribuire, anche degli eventuali fattori di sostenibilità.

L’**articolo 68-decies**, recante la disciplina delle dichiarazioni di rispondenza alle richieste ed alle esigenze e di adeguatezza in materia di prodotti di investimento assicurativi, contiene le seguenti modifiche:

- il comma 2 è integrato prevedendo che la dichiarazione di adeguatezza fornita dall’intermediario e dall’impresa di assicurazione in caso di consulenza indichi la rispondenza del prodotto di investimento assicurativo anche alle eventuali preferenze di sostenibilità del contraente;
- è inserito il nuovo comma 2-bis, il quale prevede che, ove nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfa le preferenze di sostenibilità manifestate dal contraente o potenziale contraente e quest’ultimo decide volontariamente di adattare le proprie preferenze di sostenibilità per la conclusione del contratto, la dichiarazione di adeguatezza riporta tale adattamento e ne specifica le relative ragioni.

Diversamente, ove il contraente o potenziale contraente non abbia adattato le proprie preferenze di sostenibilità, gli intermediari e le imprese di assicurazione che prestano consulenza illustrano a quest'ultimo le ragioni per cui non può essere fornita la dichiarazione di adeguatezza e conservano la relativa documentazione.

L'**articolo 68-terdecies**, in materia di informazioni da ottenere dal contraente ai fini del collocamento di prodotti di investimento assicurativi, è integrato al comma 2, prevedendosi che anche la documentazione di cui all'articolo 68-decies, comma 2-bis, secondo capoverso, è conservata con le modalità di cui all'articolo 67.

d. Modifiche al Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020

L'**articolo 2** è modificato con riguardo alle definizioni richiamate nel corpo del medesimo Regolamento. Nello specifico, il comma 1 viene emendato inserendo la nuova lettera c-bis), con cui viene integrata la definizione di "fattori di sostenibilità" ai sensi dell'articolo 2, punto 24, di SFDR.

L'**articolo 6**, riguardante l'individuazione del mercato di riferimento, contiene le seguenti modifiche:

- il comma 1 viene emendato inserendo un richiamo espresso all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), punto i), del Regolamento (UE) 2017/2358, come modificato e integrato dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257. La lettera c) viene inoltre integrata prevedendosi che nella definizione del mercato di riferimento i produttori considerano, tra l'altro, anche gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità dei clienti. È infine inserita la nuova lettera f-bis), con cui viene previsto che nell'ambito della definizione del mercato di riferimento i produttori considerano, ove pertinente, che i fattori di sostenibilità del prodotto siano coerenti con il suddetto mercato;
- per quanto concerne la definizione del mercato di riferimento negativo, il comma 4 è emendato - in coerenza con il nuovo articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/2358, come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257 - prevedendo che, con riferimento ai soli prodotti che considerano i fattori di sostenibilità, i produttori non sono tenuti a effettuare l'individuazione del mercato di riferimento negativo con esclusivo riguardo ai soli fattori di sostenibilità.

L'**articolo 8**, recante disposizioni in materia di test del prodotto, è integrato al comma 1 lettera a), prevedendo che i produttori, nel valutare i costi e gli oneri da applicare al prodotto assicurativo, considerino altresì che il loro ammontare sia compatibile anche con gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità del mercato di riferimento.

L'**articolo 11**, che disciplina i meccanismi di distribuzione, contiene le seguenti modifiche:

- il comma 1 è integrato prevedendo che la distribuzione dei prodotti, la quale è effettuata solo nell'interesse del cliente, tenga anche conto degli eventuali obiettivi di sostenibilità di quest'ultimo, anche quando la distribuzione è effettuata mediante i soggetti di cui all'articolo 107, comma 4, del Codice;
- il comma 3 è integrato prevedendo che nell'ambito delle procedure adottate dal distributore al fine di individuare il momento in cui il prodotto non risponde più agli

- obiettivi di sostenibilità del cliente, sia verificata anche la possibile non rispondenza del prodotto agli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità del mercato di riferimento;
- il comma 6 è integrato prevedendo che gli intermediari che distribuiscono prodotti commercializzati da imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana, adottano i presidi necessari a garantire che i prodotti assicurativi siano distribuiti in conformità anche agli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità del mercato di riferimento effettivo individuato.

L'**articolo 12**, avente ad oggetto l'individuazione del mercato di riferimento effettivo, è stato emendato al fine di renderne coerente la disciplina con quanto previsto in materia di processo di approvazione del prodotto del produttore dal Regolamento delegato (UE) 2017/2358, come modificato e integrato dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257. Nello specifico:

- il comma 1 è integrato prevedendo che gli intermediari adottino misure e procedure idonee ad assicurare la conformità dei prodotti assicurativi che intendono distribuire anche con gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità del mercato di riferimento individuato dal produttore;
- specularmente alla modifica apportata all'articolo 6, comma 4, il comma 3 è modificato prevedendo che, con riferimento ai soli prodotti che considerano i fattori di sostenibilità, gli intermediari non sono tenuti a effettuare l'individuazione del mercato di riferimento negativo effettivo con esclusivo riguardo ai soli fattori di sostenibilità.

L'**articolo 13**, concernente lo scambio informativo tra distributori e produttori, è modificato al comma 1 prevedendo che nell'ambito delle informazioni che i distributori acquisiscono dai produttori al fine di garantire che i prodotti che intendono distribuire siano collocati nell'ambito del mercato di riferimento individuato dai produttori, siano comprese anche quelle che riguardano gli eventuali obiettivi di sostenibilità di tale mercato.

L'**articolo 14**, recante disposizioni riguardo al ruolo degli organi sociali e delle funzioni aziendali di controllo degli intermediari di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 109 del Codice, è integrato al comma 5 prevedendo che gli intermediari garantiscono che il personale e i collaboratori posseggano le competenze necessarie per comprendere anche gli eventuali fattori di sostenibilità dei prodotti assicurativi che intendono distribuire nonché gli eventuali obiettivi di sostenibilità del mercato di riferimento.

L'**Allegato 1**, contenente le disposizioni sulla politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi, viene così modificato:

- viene integrata la lettera c), prevedendo che le direttive e i criteri definiti per il presidio delle singole fasi del processo di approvazione dei prodotti assicurativi - finalizzati ad assicurare un adeguato livello di dettaglio del mercato di riferimento di ciascun prodotto - prevedano test in funzione, tra gli altri, anche degli eventuali fattori di sostenibilità del prodotto;
- è integrata la lettera d), punto 3), prevedendo che l'attività di monitoraggio, finalizzata a comprendere e riesaminare regolarmente i prodotti distribuiti, abbia riguardo anche degli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità del mercato di riferimento;

- è integrata la lettera i), punto 1), prevedendo che l'indicazione delle misure da adottare nel continuo assicuri la necessaria formazione e sviluppo professionale del personale interno impegnato nella progettazione, nel controllo e nella distribuzione dei prodotti offerti, compresi i prodotti che considerano i fattori di sostenibilità.

o o o

3. Analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione

Le modifiche e le integrazioni che si intendono apportare ai Regolamenti IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, n. 38 del 3 luglio 2018, n. 40 del 2 agosto 2018 e n. 45 del 4 agosto 2020, derivano dall'esigenza di allineare la pertinente regolamentazione IVASS alle nuove disposizioni europee in materia di finanza sostenibile direttamente applicabili dal 2 agosto 2022.

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare dell'articolo 9, tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, è stata effettuata la verifica dell'impatto della regolamentazione in argomento che ha confermato la necessità di adeguare le disposizioni regolamentari dell'Istituto direttamente interessate dalla nuova disciplina europea in materia di finanza sostenibile.

E' stata invece omessa l'analisi di impatto delle modifiche regolamentari, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere a) del Regolamento IVASS n. 3/2013, poiché si tratta di atti regolatori di attuazione di normativa europea caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità.

Il termine per la pubblica consultazione è fissato in 60 giorni.

All'esito della procedura di pubblica consultazione, l'IVASS renderà pubblici i risultati e le proprie conseguenti determinazioni.

Al fine di agevolare la lettura e l'analisi degli interventi operati, si riportano di seguito i testi dei regolamenti oggetto di intervento, limitatamente agli articoli interessati, con evidenza, in modalità revisione, delle modifiche proposte.

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 24 DEL 6 GIUGNO 2016
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA
DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
ASSICURATIVA), CAPO II-BIS (PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
INVESTIMENTI), ARTICOLO 37-TER, E CAPO III (ATTIVI A COPERTURA DELLE
RISERVE TECNICHE), ARTICOLO 38 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI
PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 -
CONSEQUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA SUL
SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL
PRINCIPIO DELLA PERSONA PRUDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI.**

PARTE I
Disposizioni di carattere generale

[...]

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7, settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, e dal Regolamento delegato (UE) n. 35/2015 della Commissione del 10 ottobre 2014. In aggiunta, si intende per:
 - a) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
 - b) “Atti Delegati”: il Regolamento delegato (UE) n. 35/2015 della Commissione che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione;
 - c) “alta direzione”: l'amministratore delegato, il direttore generale, nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;
 - d) “attivi complessi”: attivi caratterizzati da una particolare complessità nella valutazione, gestione e controllo dei rischi tra cui titoli strutturati, OICR, FIA;
 - e) “Circolare Banca d'Italia n. 272/2008 e successive modifiche/integrazioni”: Circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 «Matrice dei conti»;
 - e-bis) “fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 2, punto 24, del Regolamento (UE) 2019/2088;
 - f) “FIA”: fondo di investimento alternativo;
 - g) “fondo di investimento alternativo italiano” (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;
 - h) “fondo di investimento alternativo UE” (FIA UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
 - i) “Legge 30 aprile 1999, n. 130”: Legge 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti;

- l) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione;
- m) “organo di controllo”: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all’articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

m-bis) “preferenze di sostenibilità”: la scelta prevista dall’articolo 2, punto 4, del Regolamento delegato (UE) 2017/2359;

- n) “Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea”: Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

n-bis) “rischi di sostenibilità”: rischi di sostenibilità ai sensi dell’articolo 1, punto 55-quater, del Regolamento delegato (UE) 2015/35;

- o) “sistemi multilaterali di negoziazione” (MTF): sistemi di negoziazione alternativi ai mercati regolamentati di tipo multilaterale di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, articolo 77- bis del testo unico dell’intermediazione finanziaria;
- p) “società di investimento a capitale variabile” (SICAV): la società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni;
- q) “società di investimento a capitale fisso” (SICAF): l’Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;
- r) “strumenti finanziari”: gli strumenti definiti all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;
- s) “strumenti finanziari derivati”: gli strumenti definiti all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;
- t) “titoli assegnati al comparto durevole”: i titoli che sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento, coerentemente con l’andamento economico e finanziario dell’impresa.

[...]

PARTE II

Disposizioni in materia di investimenti

Titolo I

Politiche connesse alla gestione degli investimenti

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 4
(Principi generali nella gestione degli investimenti)

1. L'impresa definisce, in funzione della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività aziendale svolta, politiche di investimento sull'intero patrimonio coerenti con il principio della persona prudente, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 275-bis degli Atti delegati.
2. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del profilo di rischio delle passività detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilità di attivi sufficienti a coprire le passività, nonché la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso, provvedendo ad una adeguata diversificazione e dispersione degli stessi.
3. La politica degli investimenti è coerente con la strategia definita dall'impresa, nonché con le politiche di gestione dei rischi adottate dalla stessa, avuto particolare riguardo alla politica di gestione delle attività e delle passività, alla politica di gestione del rischio di liquidità e alla politica di gestione del rischio di concentrazione, le quali, ove pertinente, integrano i rischi di sostenibilità.
4. Nel definire la politica degli investimenti, l'impresa tiene conto della propria propensione al rischio, dei livelli di tolleranza al rischio e della possibilità di identificare, misurare, monitorare e gestire i rischi connessi a ciascuna tipologia di attività, ivi compresi i rischi di sostenibilità. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 275-bis degli Atti delegati, la politica degli investimenti tiene conto anche dell'impatto potenziale a lungo termine sui fattori di sostenibilità.
5. Adottando le proprie decisioni in materia di investimenti, l'impresa tiene conto dei rischi correlati agli investimenti senza affidarsi soltanto al fatto che il rischio sia correttamente considerato nei requisiti patrimoniali. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 275-bis degli Atti delegati, le decisioni in materia di investimenti tengono conto anche dell'impatto potenziale a lungo termine sui fattori di sostenibilità.
6. La politica degli investimenti è adottata tenendo conto che gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere adeguati alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passività, e nel migliore interesse di tutti i contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenuto conto dei requisiti previsti dalla Parte III del presente Regolamento. Nel caso sussista un conflitto di interessi nell'attività di investimento, l'impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attività dell'impresa assicura che l'investimento sia effettuato nel miglior interesse di tutti i contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.

7. La politica degli investimenti include la definizione del piano di attività per la concessione di finanziamenti previsti dall'articolo 38, comma 2, del Codice.

7-bis. Fermo quanto previsto dal Codice e dagli Atti delegati, la politica degli investimenti tiene conto, ove pertinente, delle preferenze di sostenibilità dei clienti dell'impresa che sono state valutate nel processo di approvazione dei prodotti di cui all'articolo 30-decies del Codice e delle relative disposizioni di attuazione.

Capo II **Politiche in materia di investimenti**

Art. 5 **(Politica degli investimenti)**

1. Fermo quanto previsto dal Codice, dagli Atti delegati e dal presente Regolamento, l'impresa definisce la politica degli investimenti, che include almeno le seguenti informazioni:
 - a) determinazione della politica strategica degli investimenti, in termini di composizione del portafoglio investimenti di medio-lungo periodo, con indicazione del livello di sicurezza, qualità, liquidità, redditività e disponibilità che l'impresa intende conseguire per quanto riguarda l'intero portafoglio di attività, e del modo in cui intende conseguirlo;
 - b) descrizione delle modalità tramite le quali la strategia di investimento di cui alla lett. a) assicura il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle politiche di gestione integrata delle attività e passività e di gestione del rischio di liquidità di cui ai successivi articoli 6 e 7, nonché del rischio di concentrazione;
 - c) descrizione degli obiettivi per i rendimenti attesi dagli investimenti, tenendo conto delle ragionevoli aspettative dei contraenti oltreché di quanto stabilito nei regolamenti contrattuali, e delle modalità con le quali la strategia di investimento di cui alla lett. a) assicura il raggiungimento di tali obiettivi;
 - d) descrizione dei criteri per la copertura delle riserve tecniche e delle modalità con le quali la strategia di cui alla lett. a) assicura il rispetto del principio di funzionalità degli attivi alle caratteristiche e al profilo di rischio delle passività detenute, distintamente per i contratti dei rami di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del Codice. In tale ambito sono definiti idonei processi e procedure per garantire il rispetto dei criteri di valutazione di cui all'articolo 27 comma 4;
 - e) definizione dei criteri di selezione degli investimenti, nel migliore interesse degli assicurati e dei beneficiari, tenuto conto del contesto del mercato finanziario;
 - f) definizione dei limiti e delle condizioni relative alle operazioni consentite sui titoli in portafoglio, tenuto conto del contesto del mercato finanziario;
 - g) definizione di limiti e condizioni alle quali l'impresa può impegnare o prestare attività;

- h) definizione delle categorie di investimento, inclusa l'individuazione degli attivi ritenuti complessi dall'impresa in considerazione del proprio sistema di controlli interni e gestione dei rischi, e dei relativi limiti in relazione all'area geografica, ai mercati, ai settori, alle controparti e alle valute di denominazione;
- i) definizione dei limiti quantitativi per le attività e per le esposizioni, comprese le esposizioni fuori bilancio, volti a garantire il raggiungimento del livello di sicurezza, qualità, liquidità, redditività e disponibilità del portafoglio di cui alla lettera a). In tale ambito sono individuate soglie di rilevanza delle categorie di attivi che rendono necessaria una specifica informativa all'organo amministrativo, tenuto conto delle correlazioni con gli altri strumenti finanziari in portafoglio;
- l) definizione dei limiti quantitativi per le attività poste a copertura delle riserve tecniche distintamente per i contratti dei rami di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del Codice, coerenti con i criteri di cui alla lettera d);
- m) limiti e condizioni per le garanzie fornite e le altre attività che garantiscono le attività;
- n) limiti di concentrazione per singolo emittente o per gruppo, e per ciascuna fonte di rischio di concentrazione ritenuta rilevante;
- o) limiti e condizioni all'investimento in attivi complessi;
- p) limiti e condizioni all'investimento in categorie di attivi caratterizzati da una scarsa liquidità o per i quali non è possibile disporre di valutazioni affidabili e indipendenti, inclusi gli attivi non ammessi alla negoziazione su un mercato finanziario regolamentato ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. MTF), oppure ammessi alla negoziazione ma non negoziati o negoziati su base non regolare;
- q) definizione dei limiti e delle condizioni all'investimento in cartolarizzazioni, con indicazione dei limiti e delle condizioni all'investimento in titoli di debito relativi a operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, della Legge 30 aprile 1999, n. 130. In tale ambito sono identificate anche le soglie di rilevanza che rendono necessaria l'informativa all'organo amministrativo;
- r) limiti e condizioni per l'investimento in partecipazioni che comportano il controllo o l'influenza notevole o che siano consistenti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015 concernente il trattamento delle partecipazioni;
- s) definizione dei limiti di tolleranza allo scostamento dai limiti fissati alle lettere f), g), h), i), l), m), n) o), p), q) e r);
- t) le metodologie di valutazione e di misurazione dei rischi d'investimento definite nell'ambito del processo di gestione dei rischi, con evidenza delle analisi sul legame tra rischi di mercato e altri rischi in scenari avversi;
- u) i principali indicatori di rischio che tengono conto della propria politica di gestione dei rischi d'investimento, della strategia dell'impresa e dell'affidabilità dei soggetti incaricati della custodia degli attivi;
- v) la metodologia di valutazione e verifica degli investimenti, [ivi compresa la valutazione e la verifica del loro impatto sui fattori di sostenibilità;](#)

- z) le modalità per identificare e gestire le situazioni di conflitto di interessi con evidenza delle modalità di documentazione delle azioni adottate per la loro gestione;
 - aa) la procedura e la tempistica per il monitoraggio dei risultati degli investimenti e la tempistica dell'informativa all'organo amministrativo;
 - bb) la procedura e la tempistica per il riesame della politica degli investimenti da parte dell'organo amministrativo;
 - cc) la procedura e la tempistica delle analisi di appropriatezza della composizione delle attività sotto il profilo della loro natura, durata e liquidità, ai fini del rispetto delle obbligazioni dell'impresa che giungono progressivamente a scadenza, in considerazione della politica di gestione del rischio di liquidità;
 - dd) politiche generali di impiego degli strumenti finanziari derivati, degli altri strumenti finanziari con caratteristiche o effetti analoghi, e dei prodotti strutturati, che tengano conto della complessiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria, attuale e prospettica dell'impresa. In particolare sono specificate le finalità, le modalità operative e i limiti di utilizzazione, ivi incluso il livello di tolleranza ai rischi sulle posizioni assunte e sul complessivo portafoglio gestito, tenendo conto delle correlazioni esistenti tra gli strumenti medesimi e le attività/passività detenute;
 - ee) politiche generali per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 38, comma 2, del Codice, formalizzate nel piano di attività di cui all'articolo 14;
 - ff) individuazione delle caratteristiche essenziali, in termini qualitativi e quantitativi, dei comparti relativi agli investimenti ad utilizzo durevole e non durevole, al fine dell'assegnazione dei titoli nei rispettivi comparti. In particolare, sono specificate le linee guida per operare la classificazione dei titoli del comparto durevole e non durevole.
2. Le politiche di impiego degli strumenti finanziari derivati, degli strumenti finanziari con caratteristiche o effetti analoghi e dei prodotti strutturati di cui al comma 1, lettera dd), includono almeno i seguenti elementi:
- a) l'identificazione dell'elenco delle controparti con cui operare, sia direttamente, sia indirettamente;
 - b) la definizione del processo decisionale che l'impresa deve seguire per operare l'investimento, indicando ruoli e compiti delle diverse unità operative coinvolte, qualificando ed allocando almeno la responsabilità delle seguenti valutazioni:
 - i. la coerenza dello strumento finanziario con la normativa di riferimento e con la tolleranza al rischio definita, anche attraverso l'analisi della struttura legale dello strumento (*trigger event*, *early termination*, presenza di impegni, anche solo potenziali, non rappresentati nel contratto principale, etc.);
 - ii. il corretto trattamento contabile dell'investimento;
 - iii. la liquidità dello strumento finanziario;
 - iv. la qualità del portafoglio sottostante (con analisi di tipo "*look through*" delle posizioni sottostanti);

- v. la controparte utilizzata per concludere l'operazione;
 - vi. la qualità e le conclusioni delle analisi di *pricing* e di rischio utilizzate ai fini della valutazione;
 - vii. la qualità e la frequenza delle informazioni necessarie per la valutazione dello strumento finanziario durante la sua vita.
- c) una chiara indicazione delle grandezze su cui misurare la tolleranza al rischio e la definizione, dal punto di vista quantitativo, dei relativi margini di operatività.
3. Le previsioni di cui al comma 2 si applicano anche all'investimento in cartolarizzazioni di cui al comma 1 lett. q) che implicitamente riproducono in tutto o in parte gli effetti economici di strumenti finanziari derivati, qualificandosi pertanto come titoli strutturati.
4. L'impresa valuta se estendere ad altri attivi complessi le previsioni di cui al comma 2.

[...]

Titolo II

Sistema dei controlli interni e gestione dei rischi sugli investimenti

[...]

Art. 18

(Sistema di gestione dei rischi di investimento)

1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS in materia di sistema di governo societario, l'impresa si dota di sistemi informativi e di tecniche di analisi che permettono di valutare i rischi di investimento assunti; il livello di complessità di tali sistemi è commisurato alla portata e alla natura delle esposizioni.
2. Specifiche procedure di analisi prospettiche quantitative sono previste per le attività di investimento maggiormente rischiose o di natura occasionale, e comunque per i rischi derivanti da:
 - a) derivati e strumenti finanziari con caratteristiche o effetti analoghi;
 - b) le attività di finanziamento diretto ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del Codice;
 - c) cartolarizzazioni;
 - d) altri attivi complessi con particolare riguardo ai FIA;
 - e) garanzie, vincoli e gravami su attività in portafoglio che possano alterarne le caratteristiche e la disponibilità.
3. Quando l'investimento di natura occasionale comporti l'assunzione di un rischio rilevante tale da provocare un cambiamento significativo del profilo di rischio dell'impresa, dovrà essere eseguita una nuova valutazione dei rischi.

4. L'impresa, per la valutazione del grado di sicurezza dei propri investimenti, oltre al possibile utilizzo di informazioni fornite da soggetti terzi, quali istituzioni finanziarie, gestori di capitali e ECAI, adotta propri strumenti e tecniche per la valutazione autonoma del rischio, avuto particolare riguardo al rischio di credito inteso come il rischio di perdita derivante da oscillazioni del merito creditizio dei soggetti nei confronti dei quali la medesima è esposta. Nell'ambito di tale valutazione l'impresa utilizza i principali indicatori di rischio definiti nella politica degli investimenti.
5. In relazione alla necessità di valutare compiutamente il rischio di investimento in presenza di derivati, strumenti finanziari con caratteristiche ed effetti analoghi, cartolarizzazioni e altri attivi complessi, l'impresa effettua un'attenta valutazione degli stessi anche attraverso l'analisi degli attivi sottostanti e dei gestori dei fondi. Una compiuta valutazione del rischio di investimento è altresì necessaria in presenza di mercati caratterizzati da un contenuto livello di trasparenza.
6. Ai fini della valutazione del rispetto del principio di liquidità degli investimenti, l'impresa tiene conto, per il complesso degli investimenti e alla luce delle politiche definite per la gestione del rischio, delle caratteristiche degli stessi, della possibilità concreta di negoziare tali investimenti in un mercato, regolamentato o meno, sufficientemente liquido, nonché della loro coerenza con le scadenze dei flussi di cassa attesi in relazione agli impegni derivanti dalle riserve tecniche.
7. L'impresa che investe in cartolarizzazioni assicura la piena comprensione dei rischi dell'investimento e delle sue esposizioni sottostanti. L'impresa assicura la piena comprensione e l'allineamento dei propri interessi con quelli del soggetto erogatore o promotore degli strumenti cartolari.
8. Prima di realizzare ogni attività d'investimento di natura occasionale, l'impresa valuta almeno la propria capacità di gestire l'investimento, i rischi specifici ad esso correlati, la sua coerenza con gli interessi dei beneficiari e degli assicurati, nonché l'impatto dell'investimento sulla qualità, sicurezza, liquidità, redditività e disponibilità dell'intero portafoglio gestito e [sui fattori di sostenibilità](#).
9. Con riguardo ai finanziamenti diretti, l'impresa sviluppa adeguate politiche di misurazione e gestione del rischio di credito, nella fase iniziale di erogazione e fino alla scadenza dell'operazione. Le analisi effettuate in attuazione delle suddette politiche sono tenute in conto sia per la classificazione secondo la qualità, sia per la corretta valutazione in bilancio dei finanziamenti diretti, nonché per la loro eventuale cancellazione.

[...]

Titolo IV **Disposizioni in materia di gruppo**

Art. 24 **(Politica in materia di investimenti)**

1. Fermo restando l'obbligo per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in Italia appartenente al gruppo di dotarsi di proprie politiche connesse alla gestione degli investimenti, l'ultima società controllante italiana dota il gruppo di una politica in materia di investimenti coerente con il principio della persona prudente, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 275-bis degli Atti delegati.
2. La politica in materia di investimenti è volta a definire obiettivi di investimento per il gruppo nel suo complesso coerenti con la visione strategica del gruppo stesso, al fine di prevenire, identificare, controllare e gestire specifici rischi rilevanti a livello di gruppo.
3. Ai fini di cui al comma 2, la politica in materia di investimenti di gruppo contiene specifici limiti per ciascuna fonte di rischio di investimento rilevante, avuto particolare riguardo al rischio di concentrazione.
4. La gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo è, inoltre, adeguatamente supportata da specifici accordi che disciplinino l'uso dei fondi, nel rispetto delle politiche di gestione del rischio di liquidità di ciascuna impresa del gruppo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento. A tal fine gli accordi prevedono che ciascuna impresa del gruppo monitori la propria situazione finanziaria anche in situazioni di stress verificando la possibilità di trasferire fondi.
5. La politica di cui al comma 1, redatta in conformità con quanto previsto dall'Allegato 1 delle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS in materia di sistema di governo societario, è approvata dall'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana e rivista almeno una volta l'anno.
6. L'ultima società controllante italiana verifica che le singole politiche definite in materia di investimenti dalle società del gruppo non contrastino con la politica di gruppo di cui al comma 1.

[...].

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS n. 38 DEL 3 LUGLIO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ARTICOLI 29-BIS, 30, 30-BIS, 30-QUATER, 30-QUINQUES, 30-SEXIES, 30-SEPTIES, NONCHÉ DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), E IN PARTICOLARE AL CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-BIS (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, CONSEGUENTE ALL'ATTUAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO.

PARTE I

Disposizioni di carattere generale

[...]

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7, settembre 2005, n. 209 come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE e dal Regolamento delegato 2015/35 della Commissione europea. In aggiunta si intende per:
 - a) “alta direzione”: l'amministratore delegato, il direttore generale nonché la dirigenza responsabile ad alto livello del processo decisionale e di attuazione delle strategie;
 - b) “Atti delegati”: il Regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
 - c) “attività o funzione essenziale o importante”: attività o funzione la cui mancata o anomala esecuzione comprometterebbe gravemente la capacità dell'impresa di continuare a conformarsi alle condizioni richieste per la conservazione dell'autorizzazione all'esercizio, oppure i risultati finanziari, la stabilità dell'impresa o la continuità e qualità dei servizi verso gli assicurati;
 - d) “componente variabile”: la componente della retribuzione concessa sulla base dei risultati conseguiti, comprensiva di bonus, premi e altre forme incentivanti;
 - e) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
 - f) “cyber security aziendale”: condizione per la quale l'insieme delle infrastrutture informatiche interconnesse, utilizzate dall'impresa,

comprensivo di hardware, software, dati e utenti, nonché delle relazioni logiche stabilite tra di essi, risulti protetto grazie all'adozione di idonee misure di sicurezza fisica, logica e procedurale, rispetto ad eventi, di natura volontaria o accidentale, consistenti nell'acquisizione e nel trasferimento indebito di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel controllo indebito, danneggiamento, distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;

- g) "Direttiva Solvency II": la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Solvibilità II);
- h) "grave incidente di sicurezza informatica": un evento, anche a seguito di ripetuti incidenti di minore entità, che implica la violazione o l'imminente minaccia di violazione delle norme e delle prassi aziendali in materia di sicurezza da cui derivi almeno una delle seguenti conseguenze: i) perdite economiche elevate o prolungati disservizi; ii) disservizi per la clientela e le controparti, considerati rilevanti sulla base del numero dei clienti o controparti potenzialmente coinvolti e dell'ammontare a rischio; iii) il rischio di inficiare la capacità dell'impresa di conformarsi alle condizioni e agli obblighi regolamentari;
- i) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
- l) "organo di controllo": il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- m) "personale rilevante": i direttori generali, i dirigenti con compiti strategici, i titolari e il personale di livello più elevato delle funzioni fondamentali e le altre categorie del personale la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell'impresa, identificato dall'impresa, in base a scelte motivate ed adeguatamente formalizzate, nel documento di cui all'articolo 5, comma 2, lettera i), punto i);

m-bis) "Regolamento (UE) 2019/2088": il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

m-ter) "rischi di sostenibilità": rischi di sostenibilità ai sensi dell'articolo 1, punto 55-quater, del Regolamento delegato (UE) 2015/35;

- n) "rischi emergenti": i rischi di nuova insorgenza o sviluppo, difficili da quantificare e potenzialmente significativi per l'impresa. Sono tali anche i rischi di cui all'articolo 4, comma 4, del Regolamento di attuazione degli articoli 30-ter e 215-ter del Codice recante disposizioni in materia di valutazione interna del rischio e della solvibilità dell'impresa;
- o) "rischi significativi": si intendono per tali i rischi di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento di attuazione degli articoli 30-ter e 215-ter del Codice recante disposizioni in materia di valutazione interna del rischio e della solvibilità dell'impresa;

- p) “S.E.E.”: lo Spazio Economico Europeo di cui all’accordo di estensione della normativa dell’Unione europea agli Stati appartenenti all’Associazione europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
- q) “società quotate”: le società quotate di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58;
- r) “società di revisione”: il revisore esterno incaricato dell’attività di revisione di cui all’articolo 102 del Codice o alle disposizioni attuative di cui agli articoli 47-septies, comma 7, e 191, comma 1, lettera b), punto 3, del Codice;
- s) “stress test”: analisi finalizzata a valutare l’impatto sulla situazione finanziaria delle imprese di andamenti sfavorevoli dei fattori di rischio, singolarmente considerati o combinati in un unico scenario;
- t) “ultima società controllante italiana”: la società di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice o la società individuata dall’IVASS ai sensi dell’articolo 210, comma 3, del Codice.

[...]

Art. 4 **(Obiettivi del sistema di governo societario)**

1. Ai fini di cui all’articolo 30 del Codice, le imprese si dotano di un adeguato sistema di governo societario, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi, attuali e prospettici, inerenti all’attività svolta, operando a tali fini scelte applicative adeguatamente formalizzate e motivate. Tale sistema assicura, mediante un efficace sistema di controllo interno e gestione dei rischi di cui agli articoli 10 e 17 del presente Regolamento:

- a) l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali;
- b) l’identificazione, la valutazione anche prospettica, la gestione e l’adeguato controllo dei rischi, in coerenza con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio dell’impresa anche in un’ottica di medio-lungo periodo;
- c) la tempestività del sistema di reporting delle informazioni aziendali nonché
- d) l’attendibilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- e) la salvaguardia del patrimonio anche in un’ottica di medio-lungo periodo;
- f) la conformità dell’attività dell’impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.

2. I presidi relativi al sistema di governo societario coprono ogni tipologia di rischio aziendale, ivi inclusi i rischi di sostenibilità -quelli di natura ambientale e sociale-, generati o subiti, anche secondo una visione prospettica ed in considerazione del fabbisogno complessivo di solvibilità dell’impresa. La responsabilità è rimessa agli organi sociali, ciascuno secondo le rispettive competenze. L’articolazione delle attività aziendali nonché dei compiti e delle responsabilità degli organi sociali e delle funzioni deve essere chiaramente definita.

[...]

Titolo III

Disciplina del sistema di governo societario

[...]

Capo II

Sistema di gestione dei rischi

Art. 17

(Obiettivi del sistema di gestione dei rischi)

1. Ai fini di cui all'articolo 259 degli Atti delegati e all'articolo 30-bis del Codice, il sistema di gestione dei rischi include le strategie, i processi, le procedure, anche di reportistica, necessarie per individuare, misurare, valutare, monitorare, gestire e rappresentare su base continuativa i rischi attuali e prospettici cui l'impresa è o potrebbe essere esposta, ivi compresi i rischi di sostenibilità, con particolare attenzione a quelli significativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), e, ove possibile, le relative interdipendenze e le potenziali aggregazioni. Il sistema di gestione dei rischi considera almeno le aree di cui all'articolo 30-bis, comma 3, del Codice e assicura con un ragionevole margine di sicurezza il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.
2. Il sistema di gestione dei rischi è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività esercitata, e funzionale a mantenere i rischi cui l'impresa è esposta ad un livello accettabile, coerente con le disponibilità patrimoniali.
3. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, e qualora non sia costituito il Comitato di cui all'articolo 6, comma 1, almeno un membro dell'organo amministrativo, adeguatamente competente in materia e privo di deleghe, è incaricato di monitorare le attività, l'adeguatezza ed il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi, al fine di riferire le relative risultanze all'organo stesso che ne è responsabile ultimo.
4. Le politiche di valutazione e gestione dei rischi sono definite e implementate avendo a riferimento la visione integrata delle attività e passività. Tali politiche tengono conto di quanto previsto dalle disposizioni attuative degli articoli 37-ter e 38 del Codice.
5. Le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo tengono conto degli obiettivi strategici e dei rischi di sostenibilità dell'impresa e

sono coerenti con la politica di gestione dei rischi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f) e con le disposizioni di attuazione degli articoli 32, 33, 35 e 36-bis del Codice.

6. L'impresa assicura che la politica di sottoscrizione e le relative procedure sono attuate da tutti i canali di distribuzione.
7. Ai fini della gestione del rischio operativo, l'impresa:
 - a) individua processi atti a rintracciare, analizzare e segnalare gli eventi correlati al rischio operativo, definendo un processo di raccolta e monitoraggio degli eventi correlati a tale rischio;
 - b) sviluppa e analizza adeguati scenari, anche di particolare gravità purché plausibili che tengano almeno conto:
 - i) del fallimento di un elemento fondamentale, sia esso un processo, un ruolo, o un sistema;
 - ii) dell'insorgenza di eventi esterni.

[...]

Art. 19 **(Individuazione e valutazione dei rischi)**

1. L'impresa provvede a definire le categorie di rischio, indipendentemente dalla circostanza che siano quantificabili, in funzione della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta, in un'ottica attuale e prospettica, nonché degli effetti indiretti connessi ai rischi significativi. La catalogazione include almeno i seguenti rischi:
 - a) rischio di sottoscrizione, per come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera vv-bis 4) del Codice;
 - b) rischio di mercato, per come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera vv-bis 3) del Codice;
 - c) rischio di credito, per come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera vv-bis 1) del Codice;
 - d) rischio di liquidità, per come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera vv-bis 2) del Codice;
 - e) rischio operativo, per come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera vv-bis 5) del Codice;
 - f) rischio legato all'appartenenza al gruppo: rischio di "contagio", inteso come rischio che, a seguito dei rapporti intercorrenti tra l'impresa e le altre società del gruppo, situazioni di difficoltà che insorgono in una società del medesimo gruppo possano propagarsi con effetti negativi sulla solvibilità dell'impresa stessa;
 - g) rischio di non conformità alle norme: il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, subire perdite o danni reputazionali in conseguenza della mancata osservanza di leggi, regolamenti e norme europee direttamente applicabili o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione, quali statuti, codici di condotta

- o codici di autodisciplina; rischio derivante da modifiche sfavorevoli del quadro normativo o degli orientamenti giurisprudenziali;
- h) rischio reputazionale: i rischi di deterioramento dell'immagine aziendale e di aumento della conflittualità con gli assicurati, dovuti anche alla scarsa qualità dei servizi offerti, al collocamento di polizze non adeguate o al comportamento in fase di vendita, post vendita e di liquidazione;
 - i) rischio strategico: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale e di sostenibilità del modello di business, incluso il rischio di non riuscire a generare un adeguato ritorno sul capitale sulla base della propensione al rischio definita dall'impresa, derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, impropria gestione del rischio di appartenenza al gruppo, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;
- i-bis) rischi di sostenibilità: in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, punto 55-quater, degli Atti delegati, un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento o sul valore della passività.

[...]

Titolo III

Disciplina del sistema di governo societario

[...]

Capo VI

Funzioni fondamentali

[...]

Sezione II

Funzione di gestione dei rischi

Art. 32

(Compiti della funzione di gestione dei rischi)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 30-bis, comma 10, del Codice, l'impresa istituisce una funzione di gestione dei rischi, che ai fini dell'articolo 269 degli Atti delegati:
 - a) concorre alla definizione della politica di gestione del rischio e, in particolare, alla scelta dei criteri e delle relative metodologie di misurazione dei rischi, compresi, ove pertinente, i rischi di sostenibilità;
 - b) concorre alla definizione dei limiti operativi assegnati alle strutture operative e definisce le procedure per la tempestiva verifica dei limiti medesimi;

- c) valida i flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle esposizioni ai rischi e l'immediata rilevazione delle anomalie riscontrate nell'operatività;
 - d) con riferimento alle disposizioni emanate in attuazione degli articoli 30-ter e 215-ter del Codice in materia di valutazione interna del rischio e della solvibilità, almeno:
 - i) concorre alla definizione della politica di valutazione dei rischi e della solvibilità;
 - ii) contribuisce alla scelta delle metodologie, criteri e ipotesi utilizzate per le valutazioni;
 - iii) segnala, se non già inclusi nella relazione sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità, all'organo amministrativo i rischi individuati come significativi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o), anche in termini potenziali e riferisce, altresì, in merito ad ulteriori specifiche aree di rischio, d'iniziativa o su richiesta dell'organo stesso;
 - e) predispone la reportistica nei confronti dell'organo amministrativo, dell'alta direzione e dei responsabili delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi e la violazione dei limiti operativi fissati;
 - f) verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l'operatività dell'impresa e concorre all'effettuazione delle analisi di scenario o di stress test operati anche nell'ambito della valutazione interna del rischio o della solvibilità o su richiesta dell'IVASS ai sensi dell'articolo 19, comma 7;
 - g) nel caso di utilizzo di modelli interni completi o parziali, ai fini dell'articolo 30-bis, comma 14 del Codice, verifica che il modello interno utilizzato sia e rimanga coerente con il profilo di rischio dell'impresa; a tal fine scambia informazioni e collabora con gli utilizzatori del modello interno, con le altre funzioni fondamentali ed in particolare con la funzione attuariale ai fini di cui all'articolo 269, paragrafo 2, lettera c) degli Atti delegati;
 - h) ai sensi dell'articolo 269, paragrafo 1, lettere b) e c), degli Atti delegati, monitora l'attuazione della politica di gestione del rischio e il profilo generale di rischio dell'impresa nel suo complesso;
 - i) collabora alla definizione dei meccanismi di incentivazione economica del personale.
2. Il titolare della funzione di gestione del rischio presenta all'organo amministrativo il piano di attività, secondo quanto previsto dall'articolo 29.
3. Come parte del monitoraggio del sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 269, paragrafo 1, lettera b) degli Atti delegati, nella relazione dell'attività all'organo amministrativo di cui all'articolo 30 del presente Regolamento il titolare della funzione di gestione dei rischi riferisce, tra l'altro, sull'adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione dei rischi, sulle metodologie e modelli utilizzati, in particolare nell'ambito della valutazione interna del rischio e della solvibilità, per il presidio dei rischi stessi. La funzione cura l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, sulla base di una visione organica di tutti i rischi cui l'impresa è esposta, incluso il rischio di riservazione, atta a consentire l'individuazione tempestiva di modifiche al profilo di rischio.

4. Al fine di cui al comma 3, nell'ambito di un efficace sistema di gestione dei rischi l'impresa identifica la soluzione più idonea per assicurare un'adeguata cooperazione ed assistenza alla funzione di gestione del rischio da parte della funzione attuariale.

[...]

Sezione V Funzione attuariale

Art. 38 (Compiti della funzione attuariale)

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 272 degli Atti delegati, 30-sexies del Codice, dalle disposizioni di attuazione adottate dall'IVASS ed in particolare con riguardo alle disposizioni in materia di riserve tecniche di cui all'articolo 36-bis del Codice, la funzione attuariale:
 - a) in attuazione dell'articolo 30-sexies, comma 1, lettera a), del Codice, coordina il calcolo delle riserve tecniche. A tal fine:
 - i) monitora le procedure e le modalità di calcolo delle riserve tecniche e identifica qualsiasi difformità rispetto ai requisiti previsti dal Titolo III, Capo II, del Codice per il calcolo delle riserve tecniche, proponendo eventuali azioni correttive ove appropriato; e
 - ii) fornisce spiegazioni in merito ad ogni effetto significativo sull'ammontare delle riserve tecniche derivante da modifiche nei dati, nelle metodologie o nelle ipotesi utilizzate, intervenute tra due diverse date di riferimento;
 - b) in attuazione dell'articolo 30-sexies, comma 1, lettera b), del Codice fornisce su richiesta informazioni sull'adeguatezza delle metodologie, dei modelli sottostanti e delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;
 - c) in attuazione dell'articolo 30-sexies, comma 1, lettera c), del Codice, effettua la valutazione della qualità dei dati utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche, in particolare con riguardo alla coerenza dei dati interni ed esterni utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche con gli standard di qualità dei dati previsti dal Codice e dalle disposizioni di attuazione dell'IVASS e formulando, laddove opportuno, raccomandazioni sulle procedure interne per migliorare la qualità dei dati, al fine di assicurare che l'impresa sia in grado di soddisfare gli adempimenti previsti dal quadro regolamentare; ogni valutazione operata dalla funzione viene riferita direttamente all'organo amministrativo, ivi incluse quelle inerenti la verifica dell'accuratezza e completezza dei dati che incidono sulla valutazione più generale di attendibilità e adeguatezza delle riserve tecniche;
 - d) nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 272, paragrafo 4, degli Atti delegati e all'articolo 30-sexies, comma 1, lettera d) del Codice, riporta all'organo amministrativo ogni scostamento significativo tra l'esperienza

reale e la migliore stima, individuandone le cause e, se del caso, proponendo modifiche delle ipotesi e del modello di valutazione, al fine di migliorare il calcolo della migliore stima.

2. Con riguardo al parere sulla politica di sottoscrizione globale e sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione di cui all'articolo 272, paragrafi 6 e 7 degli Atti delegati, e all'articolo 30-sexies, comma 1, lettere g) e h), del Codice, considera le interrelazioni tra questi e le riserve tecniche.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 272, paragrafo 6, degli Atti delegati, il parere della funzione attuariale sulla politica di sottoscrizione globale include, ove rilevante:
 - a) la coerenza della determinazione del prezzo dei prodotti con la politica di sottoscrizione per l'assunzione dei rischi;
 - b) l'opinione sui principali fattori di rischio che influenzeranno la redditività degli affari che saranno sottoscritti nel successivo esercizio, ivi compreso il potenziale impatto di fattori esterni quali inflazione, rischio legale, [i rischi di sostenibilità](#), variazioni nel volume degli affari e nelle condizioni del mercato;
 - c) l'opinione sul possibile impatto finanziario di ogni programmata variazione rilevante dei termini e delle condizioni dei contratti;
 - d) il grado di variabilità della stima della redditività attesa dell'impresa e la relativa coerenza con la propensione al rischio dell'impresa.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 272, paragrafo 7, degli Atti delegati, il parere della funzione attuariale sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione include, ove rilevante:
 - a) la coerenza degli accordi di riassicurazione stipulati dall'impresa con la sua propensione al rischio;
 - b) l'effetto della riassicurazione sulla stima delle riserve tecniche al netto degli importi recuperabili dalla riassicurazione;
 - c) l'indicazione dell'efficacia degli accordi di riassicurazione stipulati dall'impresa nell'azione di mitigazione della volatilità dei fondi propri.
5. Il parere di cui al comma 4 include una valutazione dell'efficacia della copertura riassicurativa in presenza di alcuni scenari di stress, che comprendono, tra l'altro, l'esposizione del portafoglio dei contratti dell'impresa ai rischi catastrofici, l'aggregazione dei rischi, i default dei riassicuratori ed il potenziale esaurimento della riassicurazione. I pareri di cui ai commi 3 e 4 includono la descrizione, l'esame di altre possibili opzioni e se, del caso, proposte di modifica.
6. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 30-sexies, comma 1, lettera i) del Codice in materia di modelli interni, la funzione attuariale fornisce il proprio contributo, fondato su specifiche analisi tecniche che riflettono la propria esperienza e competenza, in merito:
 - a) alla individuazione dei rischi coperti dal modello interno;

- b) alla determinazione delle correlazioni tra i rischi coperti dal modello interno e tra questi ed altri rischi.
7. L'impresa, qualora siano assegnati alla funzione attuariale compiti o attività aggiuntive, anche di coordinamento e di raccordo, rispetto a quelle di cui al comma 1, adotta adeguate misure e procedure idonee ad evitare possibili conflitti di interesse.
8. L'impresa assicura in ogni caso che i processi di calcolo e validazione delle riserve tecniche sono eseguiti in modo indipendente.
9. Nell'ambito dell'assegnazione di compiti aggiuntivi ai sensi del comma 7, la funzione attuariale verifica la coerenza tra gli importi delle riserve tecniche calcolati sulla base dei criteri di valutazione applicabili al bilancio civilistico e i calcoli risultanti dall'applicazione dei criteri Solvency II, nonché sulla conseguente rappresentazione e motivazione delle differenze emerse. Tale verifica di coerenza è richiesta anche tra le base-dati e il processo di data quality adottati, rispettivamente, per le finalità prudenziali e civilistiche.

Capo VII

Politiche di remunerazione e incentivazione

Sezione I

Ambito di applicazione e principi generali

[...]

Art. 40

(Principi generali delle politiche di remunerazione)

1. Ai fini dell'articolo 258, paragrafo 1, lettera I), degli Atti delegati e in linea con quanto previsto dall'articolo 275 degli Atti delegati, le imprese adottano politiche di remunerazione in forma scritta coerenti con la sana e prudente gestione e in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine.

1-bis. Ai fini dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2019/2088 e dell'articolo 275, paragrafo 4, degli Atti delegati, le politiche di remunerazione contengono informazioni sul modo in cui tengono conto dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.

2. Le imprese evitano politiche di remunerazione basate in modo esclusivo o prevalente sui risultati di breve termine, tali da incentivare una eccessiva esposizione al rischio o una assunzione dei rischi che ecceda i limiti di tolleranza al rischio fissati dall'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e).

3. Le imprese nelle politiche di cui al comma 1 assicurano, almeno, che:
- a) le remunerazioni concesse non pregiudicano la capacità dell'impresa di mantenere una base patrimoniale adeguata;
 - b) gli accordi di remunerazione con i fornitori di servizi non incoraggiano un'eccessiva assunzione di rischi, in considerazione della strategia di gestione del rischio dell'impresa;
 - c) i sistemi di remunerazione siano idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie nonché di eventuali codici etici, promuovendo l'adozione di comportamenti ad essi conformi;
 - d) siano note al personale le conseguenze di eventuali violazioni normative o di codici etici;
 - e) la remunerazione, nelle sue componenti fissa e variabile, riflette l'esperienza professionale e le responsabilità organizzative assegnate, in linea con quanto descritto dal documento di cui all'articolo 5, comma 2, lettera i) punto i), ed è coerente con la natura, portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;
 - f) la remunerazione degli amministratori privi di deleghe esecutive non include, di norma, componenti variabili. Nei casi eccezionali in cui tali componenti sono previste, esse sono adeguatamente motivate e rappresentano comunque una parte non significativa della remunerazione.

[...]

Sezione VI

Remunerazione di altri soggetti

Art. 56

(Intermediari assicurativi e riassicurativi)

1. Nella definizione delle politiche di remunerazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi, le imprese hanno cura di assicurare che i compensi e gli incentivi siano coerenti con i principi della sana e prudente gestione e con l'integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi e in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine e che, in ogni caso, non incentivino condotte contrarie all'obbligo di comportarsi secondo correttezza nei confronti degli assicurati.
2. L'impresa, ai fini di cui al comma 1, evita politiche di remunerazione basate in modo esclusivo o prevalente su risultati di breve termine, tali da incentivare una eccessiva esposizione al rischio.

Articolo 57

(Fornitori di servizi esternalizzati)

1. In caso di esternalizzazione di attività o funzioni essenziali o importanti o di funzioni fondamentali, l'impresa adotta politiche di remunerazione coerenti con la

sana e prudente gestione [e con l'integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi](#) e in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa.

2. L'impresa, ai fini di cui al comma 1, evita politiche di remunerazione basate in modo esclusivo o prevalente sui risultati di breve termine, tali da incentivare una eccessiva esposizione al rischio.

[...]

PARTE III

Sistema di governo societario di gruppo

[...]

Titolo III

Disciplina del sistema di governo societario di gruppo

[...]

Capo II

Sistema di gestione dei rischi di gruppo

Art. 80

(Obiettivi del sistema di gestione dei rischi di gruppo)

1. Ai fini dell'articolo 259 degli Atti delegati e dell'articolo 215-bis del Codice, in coerenza con l'articolo 70, comma 1, lettera d) del presente Regolamento, l'ultima società controllante italiana dota il gruppo di un efficace sistema di gestione dei rischi, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività esercitata dalle società del gruppo che include almeno la definizione e l'aggiornamento di:
 - a) politica e strategia di gestione del rischio, in coerenza con quanto previsto rispettivamente nelle successive lettere b) e c);
 - b) processi e procedure idonei a garantire l'adeguata individuazione, misurazione, valutazione monitoraggio, gestione e rappresentazione, con frequenza adeguata al profilo di rischio, dei rischi attuali e prospettici, [ivi compresi, ove pertinente, i rischi di sostenibilità](#), con particolare attenzione a quelli significativi, cui il gruppo e le società che lo compongono, con particolare riguardo alle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice, è o potrebbe essere esposto e, ove possibile, le relative interdipendenze. A tale fine è prestata attenzione ai rischi derivanti da società con sede legale in Stati terzi ricomprese nel perimetro della vigilanza di gruppo, ai rischi derivanti da società non soggette a normativa di settore ricomprese nel perimetro della vigilanza di gruppo, nonché ai rischi derivanti da altre società soggette a specifica normativa di settore ricomprese nel perimetro della vigilanza di gruppo;

- c) propensione al rischio e, nell'ambito di essa, l'obiettivo di solvibilità di gruppo di cui all'articolo 81, nonché i limiti di tolleranza al rischio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo, in coerenza con gli indirizzi strategici del gruppo.
2. Ai fini della definizione del sistema di cui al comma 1, l'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana assicura che siano adeguatamente documentate le decisioni in merito alla valutazione della struttura, organizzazione e accentrimento del sistema di gestione dei rischi di gruppo.
 3. Con riguardo alla politica di gestione dei rischi di cui al comma 1, lettera a), l'ultima società controllante italiana formalizza e rende noti a tutte le società del gruppo i processi e le procedure di cui al comma 1, lettera b), assicurandone l'adeguata documentazione e revisione.
 4. L'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana garantisce che la politica della gestione del rischio a livello di gruppo sia attuata in modo coerente e continuativo all'interno del gruppo, tenendo conto della struttura, dimensione e specificità delle società del gruppo, nonché dei rischi di ciascuna società del gruppo e delle reciproche interdipendenze. A tali fini si considerano, in particolare:
 - a) i rischi reputazionali, quelli derivanti da operazioni infragruppo, di cui all'articolo 215-quinquies del Codice e relative disposizioni di attuazione, di concentrazione, di cui all'articolo 215-quater del Codice e relative disposizioni di attuazione, incluso il rischio di contagio, a livello di gruppo;
 - b) le interdipendenze tra rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività assicurativa e riassicurativa in società e in giurisdizioni differenti.
 5. Si applicano, laddove coerenti con la diversa struttura del soggetto vigilato, le disposizioni di cui all'articolo 17.
 6. Resta impregiudicata la responsabilità dell'organo amministrativo delle imprese del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice in merito all'osservanza delle disposizioni in materia di gestione dei rischi di cui alla Parte II, Titolo III, Capo II.
 7. L'ultima società controllante italiana verifica che le società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice concorrano all'attuazione delle strategie e delle politiche di gestione del rischio da essa definite al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni in materia dettate per il gruppo.

[...]

ALLEGATO 1
Documento sulle politiche di indirizzo – contenuto minimo

[...]

Per gli aspetti connessi con i rischi di sottoscrizione e di riservazione

- a) tipi e caratteristiche dell'attività di assicurazione (tipo di rischio assicurativo che l'impresa intende assumere);
- b) modalità che si intendono seguire per garantire che la raccolta dei premi sia adeguata a coprire i sinistri previsti e le relative spese;
- c) individuazione dei rischi derivanti dagli impegni assicurativi dell'impresa compresi i valori garantiti di riscatto le opzioni incorporate nei contratti;
- d) il modo in cui l'impresa, nel processo di progettazione di un nuovo prodotto assicurativo e del calcolo del relativo premio, tiene conto delle limitazioni degli investimenti;
- e) modalità con cui l'impresa, nel processo di progettazione di un nuovo prodotto assicurativo e del calcolo del relativo premio, tiene conto della riassicurazione o di altre tecniche di mitigazione del rischio e della loro efficacia;

e-bis) modalità con cui l'impresa tiene conto, nel processo di progettazione di un nuovo prodotto assicurativo e del calcolo del relativo premio, dei rischi di sostenibilità.

Per gli aspetti connessi alla politica di gestione del rischio operativo

- a) individuazione dei rischi operativi, in particolare quelli significativi, ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta, e valutazioni per attenuarli, anche tenendo conto degli eventuali rischi di sostenibilità;
- b) attività e processi interni per la gestione del rischio operativo, compreso il sistema informatico di supporto;
- c) limiti di tolleranza al rischio rispetto alle principali aree di rischio operativo individuate.

[...].

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS n. 40 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

PARTE I

Disposizioni di carattere generale

[...]

**Art.2
(Definizioni)**

1. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per:
 - a) “aderente”: Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio;
 - b) “addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano”: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;
 - c) “addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso abilitati ad operare nel territorio della Repubblica in stabilimento, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari;
 - d) “agenti”: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
 - e) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

- f) “banche”: le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- g) “call center”: un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che 10 consente contatti e comunicazioni multicanale con i contraenti;
- h) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
- i) “collaborazione orizzontale”: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 116- quinquies del medesimo decreto, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- i-bis) “Consulenza su base indipendente”: la consulenza prevista dall’articolo 24-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- j) “contraente” o “cliente”: la persona fisica o giuridica in favore della quale un distributore svolge attività di distribuzione assicurativa;
- k) “contratto di assicurazione della responsabilità civile”: la copertura assicurativa prevista dall’articolo 110, comma 3, e dall’articolo 112, comma 3, del Codice;
- l) “contratti standardizzati”: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;
- m) “contributo di vigilanza”: il contributo di cui all’articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- n) “corso”: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o più moduli formativi idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento;
- n-bis) “DIP aggiuntivo IBIP”: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi come disciplinato dal Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- o) “dipendenti dell’impresa”: il personale dell’impresa di assicurazione o riassicurazione direttamente coinvolto nell’attività di distribuzione;
- p) “distributore”: qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;
- q) “distribuzione assicurativa”: le attività consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di

prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi;

- q-bis) “distribuzione riassicurativa”: le attività, anche quando sono svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione;
- r) “documento informatico”: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
- s) “e-learning”: apprendimento realizzato tramite l'utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet;
- s-bis) “fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 2, punto 24, del Regolamento (UE) 2019/2088;
- t) “firma digitale”: particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
- u) “firma elettronica”, “firma elettronica avanzata” e “firma elettronica qualificata”: firme definite dall'articolo 3, comma 1, punti 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- v) “Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- w) “formazione in aula”: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;
- x) “impresa che opera in qualità di distributore”: l'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando svolge direttamente l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa ai sensi dell'articolo 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per il tramite dei propri dipendenti e/o attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza;
- y) “imprese preponenti”: le imprese di assicurazione o di riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D e F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero a intermediari inseriti nell'Elenco annesso;
- y-bis) “incentivo”: secondo quanto previsto dall'articolo 2, par. 1, (2), del Regolamento Delegato (UE) 2359/2017, qualsiasi onorario, commissione o vantaggio non monetario fornito da o a tale intermediario o impresa in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo, a o

- da qualsiasi soggetto diverso dal cliente interessato dalla transazione in questione o da un soggetto che agisca per conto di tale cliente;
- z) “intermediari finanziari”: gli intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;
 - aa) “intermediario”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio;
 - bb) “istituti di pagamento”: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, h-sexies) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;
 - bb-bis) “KID”: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell’8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
 - cc) “LCMS (Learning Content Management System)”: sistemi per la gestione diretta dei contenuti formativi;
 - dd) “LMS (learning management system)”: piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l'erogazione dei corsi in modalità e-learning e, in particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle attività on-line e l'analisi delle statistiche;
 - ee) “locali dell’intermediario”: le sedi o le dipendenze in cui opera l’intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l’accesso sia sottoposto a forme di controllo;
 - ff) “mediatori o broker”: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
 - gg) “modulo formativo”: unità didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o più argomenti didattici omogenei;
 - hh) “periti assicurativi”: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti;
 - ii) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1888 del Codice civile;
 - jj) “posta elettronica”: servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio;
 - kk) “posta elettronica certificata”: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi”;

ll) “Poste Italiane spa - Divisione servizi di bancoposta”: la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

ll-bis) “preferenze di sostenibilità”: la scelta prevista dall’articolo 2, punto 4, del Regolamento delegato (UE) 2017/2359;

mm) “produttori diretti”: gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;

nn) “pubblicità”: qualsiasi messaggio, diffuso con ogni mezzo di comunicazione e con qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;

oo) “Registro” o “RUI”: il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

oo-bis) “Regolamento (UE) 2017/565”: il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

oo-ter) “Regolamento (UE) 2017/2359”: il Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;

oo-quater) “Direttiva Delegata (UE) 2017/593”: Direttiva Delegata (UE) 2017/593 della Commissione del 7 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;

oo-quinquies) “Regolamento (UE) 2019/2088”: il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

oo-sexies) “Regolamento (UE) 2020/852”: il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;

pp) “responsabili della distribuzione dell’impresa”: le persone fisiche che, nell’ambito dell’impresa per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività distributiva dell’impresa che opera in qualità di distributore;

qq) “responsabili dell’attività di distribuzione dell’intermediario”: le persone fisiche che, nell’ambito della società di intermediazione per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate

responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell'attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società;

- rr) "rete distributiva diretta": i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, inclusi gli addetti dei call center, gli intermediari iscritti nella sezione A, D o F del RUI, inclusi i relativi addetti all'attività di distribuzione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all'interno dei locali e i relativi addetti dei call center, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI;
- ss) "reti di vendita multilevel marketing": le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l'altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
- ss-bis) "schema di incentivazione": secondo quanto previsto dall'articolo 2, par. 1, (3), del Regolamento Delegato (UE) 2359/2017, un insieme di norme che disciplinano il pagamento degli incentivi, incluse le condizioni secondo le quali gli incentivi vengono corrisposti;
- ss-ter) "rischi di sostenibilità": rischi di sostenibilità ai sensi dell'articolo 1, punto 55-quater, del Regolamento delegato (UE) 2015/35;
- tt) "società di intermediazione mobiliare" o "Sim": le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- uu) "strumenti di pagamento elettronici": dispositivi elettronici e/o insieme di procedure elettroniche concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui l'utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento;
- vv) "tecniche di comunicazione a distanza": qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;
- ww) "videoconferenza": modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti;
- xx) "webinar (o web-based seminar)": modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.

Parte III

Esercizio dell'attività di distribuzione

[...]

Titolo II

Regole di presentazione e comportamento

[...]

Capo II

Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi

[...]

Art. 55

(Conflitti di interesse)

1. Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all'articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice.
2. I distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L'obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing, salvo in ogni caso l'applicazione dell'articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice.
3. In ogni caso i distributori, in funzione dell'attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:
 - a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
 - b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi, [ivi comprese le loro eventuali preferenze di sostenibilità](#);
 - c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
 - d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
 - e) evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 119-bis, commi 4 e 5 del Codice.

[...]

Capo II-bis

Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi

[...]

Sezione II

Informativa precontrattuale al contraente

Art. 68-ter

(Informativa precontrattuale)

1. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all'articolo 68-bis consegnano o trasmettono al cliente:
 - a) copia di una dichiarazione, redatta in modo conforme al modello di cui all'Allegato 4-bis, che contiene notizie sul modello di distribuzione adottato, sulle remunerazioni percepite, sull'attività di distribuzione prestata e sulla consulenza fornita al contraente;
 - b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni;
 - c) nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all'Allegato 4-ter.
2. Ai fini di cui all'articolo 121-sexies, comma 1, lettere b) e c), del Codice e tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2088, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione che distribuiscono prodotti d'investimento assicurativi forniscono al contraente, prima della conclusione dei relativi contratti, una descrizione generale della loro natura, dei rischi sottesi, dei costi e degli oneri connessi, inclusi, in caso di consulenza obbligatoria di cui all'articolo 68-duodecies, i costi relativi alla valutazione periodica dell'adeguatezza. Tale descrizione spiega le caratteristiche specifiche del prodotto d'investimento assicurativo proposto, il funzionamento e i risultati della gestione e/o dello strumento finanziario che ne costituisce il sottostante in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi ad essi associati, ivi compresi gli eventuali rischi di sostenibilità, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al contraente di adottare decisioni di investimento informate.
3. La descrizione dei rischi di cui al comma 2 include, laddove pertinente per il tipo specifico di prodotto d'investimento assicurativo offerto e per il livello di conoscenza del contraente, i seguenti elementi:
 - a) i rischi connessi al tipo di prodotto d'investimento assicurativo, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente dei sottostanti o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (bail-in);
 - b) la volatilità del prezzo dei sottostanti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi;
 - c) informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al diritto di riduzione e riscatto e al disinvestimento.

3-bis. L'informativa di cui al comma 3 include, ove pertinente, le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dal Regolamento (UE) 2020/852.

4. L'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono una descrizione accurata della natura dei sottostanti e/o della gestione separata dei prodotti d'investimento assicurativi, degli elementi che li compongono e del modo in cui l'interazione tra i componenti influisce sul rischio d'investimento.
5. Se il prodotto d'investimento assicurativo contempla una garanzia o un meccanismo di protezione dei premi versati, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo.
6. Quando l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni in merito ad un prodotto d'investimento assicurativo comunicano l'esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere adempiuti mediante la consegna del KID o del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste. In caso di prodotti che prevedono più opzioni, l'intermediario fornisce le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento offerta.

[...]

Sezione IV **Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza**

Art. 68-novies **(Valutazione di adeguatezza)**

1. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che:
 - a) siano coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente;
 - b) siano adeguati al contraente o potenziale contraente ai sensi dell'articolo 121- septies, comma 2, del Codice.
2. Ai fini del comma 1, gli intermediari e le imprese di assicurazione, prima di far sottoscrivere una proposta o un contratto di assicurazione, ottengono dal contraente o potenziale contraente le informazioni necessarie in merito alle richieste ed esigenze assicurative del contraente che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti in merito:
 - a) all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto;

- b) alle conoscenze e esperienze necessarie nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto raccomandato;
 - c) alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
 - d) agli obiettivi di investimento del contraente o potenziale contraente, inclusa la tolleranza di rischio e le sue eventuali preferenze di sostenibilità.
3. Gli intermediari e le imprese di assicurazione che effettuano periodicamente la valutazione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 121-septies, comma 12, del Codice adottano appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui contraenti.
4. Fermi restando gli obblighi informativi in materia di realizzazione dei prodotti assicurativi, quando effettuano la distribuzione con consulenza, gli intermediari e le imprese di assicurazione dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per assicurare di essere in grado di:
- a) comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, del prodotto d'investimento assicurativo che intendono distribuire, nonché gli eventuali fattori di sostenibilità;
 - b) valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se altri prodotti d'investimento assicurativi distribuibili equivalenti possano essere adeguati per il contraente.

Articolo 68-decies

(Dichiarazione di rispondenza alle richieste ed alle esigenze e di adeguatezza)

- 1. Qualora gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengono che il prodotto di investimento assicurativo è coerente con le richieste ed esigenze del contraente o potenziale contraente, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- 2. Ai fini di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2017/2359, gli intermediari e le imprese di assicurazione che prestano consulenza sui prodotti di investimento assicurativi forniscono ai contraenti, prima che l'operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente, ivi comprese le sue eventuali preferenze di sostenibilità.

2-bis. In coerenza con l'articolo 9, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2017/2359, se nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfa le preferenze di sostenibilità del contraente o potenziale contraente, e quest'ultimo decide volontariamente di adattare le proprie preferenze di sostenibilità ai fini della conclusione del contratto, la dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 2 riporta tale adattamento e specifica le ragioni per le quali il contraente ha adattato le proprie preferenze di sostenibilità. Ove nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfi le preferenze di sostenibilità del contraente o potenziale contraente e quest'ultimo non abbia adattato le proprie preferenze di sostenibilità, gli intermediari e le imprese di assicurazione che prestano consulenza ai sensi del comma 2 illustrano

al contraente o potenziale contraente le ragioni per cui non può essere fornita la dichiarazione di adeguatezza e conservano la relativa documentazione.

3. Qualora, ai fini dell'effettuazione dell'operazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che non consente la previa consegna delle dichiarazioni previste dai commi 1 e 2, queste possono essere fornite al contraente, su supporto durevole, subito dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che:
 - a) il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto;
 - b) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia dato al contraente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di adeguatezza prima della conclusione del contratto.

[...]

**Articolo 68-terdecies
(Informazioni da ottenere dal contraente)**

1. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione non richiedono nuovamente le informazioni ottenute in conformità con gli articoli 68-novies e 68-undecies, qualora ancora valide e veritiere.
2. La documentazione dalla quale risulti la valutazione di adeguatezza di cui all'articolo 68-novies, la dichiarazione di rispondenza ai bisogni ed alle esigenze e di adeguatezza di cui all'articolo 68-decies, ivi compresa la documentazione di cui al comma 2-bis, secondo capoverso, e la valutazione di appropriatezza di cui all'articolo 68-undecies è conservata con le modalità di cui all'articolo 67.

[...].

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS n. 45 DEL 4 AGOSTO 2020 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Capo I
Disposizioni generali

[...]

Art. 2
(Definizioni)

1. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e integrazioni. In aggiunta si intende per:
 - a) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - b) “collaborazione orizzontale”: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o nell'Elenco annesso al Registro di cui all'articolo 116- quinquies del medesimo decreto, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
 - c) “contraente” o “cliente”: la persona fisica o giuridica in favore della quale un distributore svolge attività di distribuzione assicurativa;
 - c-bis) “fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 2, punto 24, del Regolamento (UE) 2019/2088;
 - d) “intermediario emittente”: nell'ambito della collaborazione orizzontale, con riferimento al prodotto distribuito, l'intermediario titolare dell'incarico di distribuzione da parte dell'impresa emittente o con la quale abbia rapporti d'affari;
 - e) “intermediario produttore di fatto”: l'intermediario assicurativo che realizza prodotti assicurativi quando sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2017/2358;
 - f) “intermediario proponente”: nell'ambito della collaborazione orizzontale, con riferimento al prodotto distribuito, l'intermediario che entra in contatto con il contraente;
 - g) “Regolamento (UE) 2017/2358”: il Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;

- h) “soggetto che realizza prodotti assicurativi” o “produttore”: i) l’impresa di assicurazione; ii) l’intermediario produttore di fatto;
- i) “mercato di riferimento negativo”: le categorie di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto non può essere distribuito, secondo quanto previsto dall’articolo 30-decies, comma 4, del Codice.

[...]

Capo II

Requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai produttori

[...]

Art. 6

(Mercato di riferimento)

1. In coerenza con quanto previsto [dagli articoli 4, paragrafo 3, lettera a\), punto i\) e dall’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento \(UE\) 2017/2358](#), nella definizione del mercato di riferimento con sufficiente grado di dettaglio i produttori considerano, ove appropriati, almeno i seguenti elementi:
 - a) le tipologie di clienti cui è rivolto il prodotto;
 - b) i rischi cui sono esposte le tipologie di clienti cui è rivolto il prodotto;
 - c) le esigenze e gli obiettivi dei clienti cui è rivolto il prodotto, [compresi gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità](#);
 - d) le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle garanzie e alle esclusioni e limitazioni delle garanzie;
 - e) in relazione alla complessità del prodotto, il livello di conoscenza del cliente;
 - f) l’età del cliente, il profilo occupazionale e la sua situazione familiare;[f-bis\) che, ove pertinente, i fattori di sostenibilità del prodotto siano coerenti con il mercato di riferimento.](#)
2. Ai fini di cui al comma 1, con riferimento ai prodotti d’investimento assicurativi, i produttori considerano anche la conoscenza teorica e l’esperienza pregressa rispetto a tali prodotti e ai mercati finanziari e assicurativi, nonché alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi dei clienti.
3. Con riferimento ai prodotti d’investimento assicurativi, i produttori stabiliscono se un prodotto risponde alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento, esaminando, inoltre, i seguenti elementi:
 - a) la coerenza del profilo di rischio/rendimento del prodotto con il mercato di riferimento;
 - b) la rispondenza del prodotto all’interesse del cliente, prestando attenzione a eventuali conflitti determinati da un modello di business redditizio per il produttore e svantaggioso per il cliente;
 - c) la situazione finanziaria del cliente, inclusa la capacità di sostenere perdite.

4. Sulla base degli elementi di cui ai commi precedenti, i produttori individuano anche i clienti che rientrano nel mercato di riferimento negativo, secondo quanto previsto dall'articolo 30-decies, comma 4, del Codice, considerando, a tal fine, anche le esclusioni e limitazioni delle garanzie del prodotto assicurativo, nonché tenendo conto degli obblighi a contrarre previsti dalla normativa. In coerenza con l'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/2358, con riferimento ai soli fattori di sostenibilità, i produttori non sono tenuti ad effettuare l'individuazione di cui al presente comma per i prodotti che considerano fattori di sostenibilità.
5. I produttori adottano ogni misura ragionevole e procedure organizzative adeguate per assicurare che:
 - a) il prodotto assicurativo sia distribuito, anche quando la distribuzione è effettuata mediante i soggetti di cui all'articolo 107, comma 4, del Codice, ai clienti all'interno del mercato di riferimento individuato e non sia distribuito a clienti che rientrano nel mercato di riferimento negativo;
 - b) fatto salvo quanto previsto dalla lettera c), l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al mercato di riferimento negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, sia adeguato;
 - c) con riferimento ai prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/2359, l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al mercato di riferimento negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e sia adeguato o appropriato.
6. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2017/2358, i produttori verificano periodicamente il rispetto da parte dei distributori degli obblighi previsti dal comma 5. Nel caso di collaborazione orizzontale, le verifiche sono svolte nei confronti dell'intermediario emittente e hanno ad oggetto anche il rispetto degli obblighi previsti dal comma 5 da parte degli intermediari proponenti. Nel caso in cui la verifica abbia dato esito negativo, si applica l'articolo 8, par. 5, del Regolamento (UE) 2017/2358.
7. I produttori verificano che il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento negativo effettivo individuati dal distributore siano coerenti con il mercato di riferimento e con il mercato di riferimento negativo individuati ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui la verifica ha esito negativo, adottano ogni misura necessaria per assicurare tale coerenza.

Articolo 8 **(Test del prodotto)**

1. In coerenza con l'articolo 6 del Regolamento (UE) 2017/2358 e fermi restando gli obblighi informativi previsti dal Codice e dalle disposizioni di attuazione, i

produttori valutano i costi e gli oneri da applicare al prodotto assicurativo, esaminando tra l'altro i seguenti elementi:

- a) che l'ammontare dei costi e degli oneri sia compatibile con le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento, ivi compresi gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, e tale da consentire un adeguato valore per il cliente;
 - b) che la struttura dei costi e degli oneri sia adeguatamente trasparente per il mercato di riferimento, non occulti i costi e gli oneri e non risulti troppo complessa da comprendere.
2. Con specifico riferimento ai prodotti di investimento assicurativi i produttori valutano, inoltre:
- a) che i costi e gli oneri non compromettano le aspettative di rendimento del prodotto di investimento assicurativo;
 - b) se il prodotto di investimento assicurativo possa rappresentare una minaccia per il buon funzionamento o per la stabilità dei mercati finanziari e del mercato assicurativo o per la tutela degli assicurati o per l'integrità e l'ordinato funzionamento dei mercati.
3. I produttori svolgono, ove rilevante in base alle caratteristiche del prodotto, un'analisi di scenario per valutare il rischio che il prodotto di investimento assicurativo produca risultati negativi per i clienti finali e in quali circostanze ciò può accadere. A tal fine, il prodotto di investimento assicurativo viene valutato almeno alla luce delle seguenti circostanze negative:
- a) un deterioramento del contesto di mercato;
 - b) le difficoltà finanziarie del produttore o dei soggetti terzi coinvolti nella realizzazione e/o nel funzionamento del prodotto di investimento assicurativo o il verificarsi di un altro rischio di controparte;
 - c) la non sostenibilità del prodotto di investimento assicurativo sul piano commerciale.

[...]

Capo III

Requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai distributori

Art. 11

(Meccanismi di distribuzione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2017/2358, i distributori conoscono i prodotti distribuiti, valutano la compatibilità con le esigenze e le richieste del cliente, distribuiscono il prodotto ai clienti rientranti nel mercato di riferimento individuato dal produttore ai sensi dell'articolo 6, e fanno in modo che i prodotti siano distribuiti solo quando ciò sia nell'interesse del cliente, tenuto anche conto degli eventuali obiettivi di sostenibilità di quest'ultimo, anche

quando la distribuzione è effettuata mediante i soggetti di cui all'articolo 107, comma 4, del Codice.

2. Prima della sottoscrizione del contratto, i distributori acquisiscono dal contraente e, con riferimento alle polizze collettive, dall'aderente nelle modalità e nei limiti previsti dall'articolo 66 del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, tutte le informazioni necessarie per valutarne l'appartenenza al mercato di riferimento o al mercato di riferimento negativo individuati dal produttore ai sensi dell'articolo 6.
3. Ai fini di cui all'articolo 11, del Regolamento (UE) 2017/2358, il distributore adotta procedure idonee a individuare il momento in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi, compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilità, e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dal produttore ai sensi dell'articolo 6, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente. A tal fine effettua verifiche periodicamente, anche con riferimento alla distribuzione effettuata mediante i soggetti di cui all'articolo 107, comma 4, del Codice.
4. Fermi restando gli obblighi di verifica e di monitoraggio del produttore previsti dall'articolo 9 e dell'articolo 8, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/2358 i distributori:
 - a) non distribuiscono prodotti assicurativi ai clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo individuato dal produttore;
 - b) fatto salvo quanto previsto dalla lettera c), possono distribuire prodotti assicurativi a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato dal produttore, purché i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, siano adeguati;
 - c) possono distribuire prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/2359 a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato dal produttore, purché i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e siano adeguati o appropriati.
5. Fermi restando gli obblighi informativi precontrattuali, gli intermediari quando distribuiscono un prodotto assicurativo a clienti che non appartengono al mercato di riferimento comunicano al produttore se il prodotto assicurativo è distribuito al di fuori del mercato di riferimento ai sensi del comma 4, lettere b) e c).
6. Gli intermediari che distribuiscono prodotti commercializzati da imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana adottano tutti i presidi necessari per garantire che i prodotti assicurativi siano distribuiti in conformità al presente regolamento, siano conformi alle norme europee ed italiane e rispondano alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi.

compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento effettivo individuato.

Art. 12
(Mercato di riferimento effettivo)

1. Gli intermediari adottano adeguate misure e procedure per assicurare che i prodotti assicurativi che intendono distribuire siano coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato, oltre che con la strategia distributiva individuata dall'impresa di assicurazione.
2. Gli intermediari identificano e valutano in modo appropriato la situazione e le esigenze dei clienti, al fine di garantire che gli interessi di questi ultimi non siano compromessi da pressioni commerciali ovvero da interessi dell'intermediario.
3. Gli intermediari individuano le ulteriori categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito (mercato di riferimento negativo effettivo). Con riferimento ai soli fattori di sostenibilità, gli intermediari non sono tenuti ad effettuare l'individuazione di cui al presente comma per i prodotti che considerano i fattori di sostenibilità.
4. Il mercato di riferimento effettivo di cui al comma 1 e il mercato di riferimento negativo effettivo di cui al comma 3 sono una specificazione del mercato di riferimento e una estensione del mercato di riferimento negativo individuati dal produttore.
5. Il mercato di riferimento effettivo di cui al comma 1 e il mercato di riferimento negativo effettivo di cui al comma 3 sono comunicati all'impresa di assicurazione, prima della relativa distribuzione.
6. Gli intermediari riesaminano regolarmente i prodotti assicurativi distribuiti tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento nonché della eventuale revisione del prodotto effettuata dal produttore, al fine di valutare almeno se il prodotto assicurativo resti coerente con le esigenze del mercato di riferimento effettivo di cui al comma 1 e se la prevista strategia distributiva continui a essere appropriata. A tal fine, effettuano verifiche regolari anche con riferimento alla distribuzione effettuata mediante i soggetti di cui all'articolo 107, comma 4, del Codice.
7. Gli intermediari, anche a seguito delle indicazioni e valutazioni ricevute dal produttore, riconsiderano il mercato di riferimento effettivo e/o aggiornano le procedure e le misure adottate qualora rilevino di aver erroneamente identificato il mercato di riferimento effettivo per un prodotto assicurativo ovvero qualora il

prodotto assicurativo non soddisfi più le condizioni del mercato di riferimento effettivo.

8. Gli intermediari comunicano al produttore l'eventuale individuazione di un nuovo mercato di riferimento effettivo in esito alla riconsiderazione di cui al comma 7.
9. A seguito delle valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento negativo effettivo possono coincidere con il mercato di riferimento e il mercato di riferimento negativo individuati dal produttore. In tal caso non si applicano i commi 6 e 8.
10. In caso di collaborazione orizzontale, ciascun intermediario, tenuto conto della rispettiva clientela, definisce il proprio mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il mercato di riferimento negativo effettivo di cui al comma 3, secondo quanto previsto dal comma 4.
11. Il presente articolo non si applica all'intermediario di cui al comma 1 qualificabile come intermediario produttore di fatto.

Art. 13 **(Scambio informativo con i produttori)**

1. Nell'ambito dell'accordo relativo all'identificazione dei flussi informativi di cui all'articolo 10, i distributori acquisiscono dai produttori le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intendono distribuire, al fine di garantire che gli stessi siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 6, [tenuto conto anche degli eventuali obiettivi di sostenibilità](#).
2. I distributori utilizzano le informazioni ottenute ai sensi del comma 1, nonché quelle relative ai propri clienti, al fine di identificare la strategia di distribuzione, nonché, per gli intermediari di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 109, del Codice, anche al fine di identificare il mercato di riferimento effettivo di cui all'articolo 12.

Art. 14 **(Ruolo degli organi sociali e delle funzioni aziendali di controllo degli intermediari di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 109 del Codice)**

1. L'organo amministrativo degli intermediari di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 109 del Codice, ha la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme sui meccanismi di distribuzione e sulla definizione del mercato di riferimento effettivo e approva il documento scritto sui meccanismi di distribuzione di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2017/2358.

2. La funzione di controllo di conformità alle norme degli intermediari di cui al comma 1 monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate per la distribuzione dei prodotti assicurativi, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dal Capo III del Regolamento (UE) 2017/2358 e dal presente Regolamento.
3. La funzione di controllo di conformità alle norme degli intermediari di cui al comma 1 redige annualmente una relazione relativa alle verifiche effettuate sulla corretta definizione del mercato di riferimento effettivo e della strategia di distribuzione, nonché sulla correttezza ed efficacia dei meccanismi di distribuzione, evidenziando eventuali criticità.
4. Gli intermediari di cui al comma 1 mettono a disposizione dell'IVASS, su richiesta di quest'ultimo, il documento scritto sui meccanismi di distribuzione di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2017/2358 e la relazione di cui al comma 3.
5. Gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono che il personale e i collaboratori siano in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi dei prodotti assicurativi che intendono distribuire, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità, nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento.

[...].

Allegato 1

Politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi

La politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi illustra con chiarezza almeno:

- gli obiettivi della politica;
- i compiti da svolgere e il responsabile di tali compiti;
- i processi e le procedure di segnalazione da utilizzare, anche con riferimento ai flussi informativi con il distributore;
- l'obbligo delle unità organizzative interessate di comunicare alle funzioni fondamentali, per gli aspetti di rispettiva competenza, qualsiasi fatto rilevante per l'adempimento dei rispettivi doveri.

Di seguito vengono indicati i contenuti minimali richiesti nella politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi, da definirsi con un livello di dettaglio adeguato alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività aziendale e proporzionato alla complessità dei prodotti realizzati dall'impresa:

- a) gli obiettivi della politica, con particolare riferimento a:
 - 1) l'individuazione di adeguati presidi nelle fasi di progettazione, controllo, revisione, distribuzione e monitoraggio nel continuo dei prodotti, al fine di tutelare gli interessi dei clienti;

- 2) l'individuazione delle modalità per gestire correttamente i conflitti di interesse che possono insorgere nella fase di progettazione del prodotto o sopravvenire nel corso dell'intera vita dello stesso, inclusi quelli che si possono generare nella fase di distribuzione del prodotto tra produttore e distributore, anche con riferimento al sistema remunerativo ed incentivante riconosciuto al distributore;
 - 3) la definizione dei presidi di produzione e conservazione della documentazione relativa al processo di approvazione dei prodotti assicurativi;
 - 4) la previsione di adeguate azioni di rimedio nel caso di prodotti suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti.
- b) la definizione di presidi organizzativi interni nonché dei ruoli e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in grado di assicurare la corretta gestione del processo di approvazione dei prodotti assicurativi e l'attività distributiva, anche nel caso di attività affidate in regime di esternalizzazione;
- c) la definizione delle direttive e dei criteri per il presidio delle singole fasi del processo di approvazione dei prodotti assicurativi, in grado di assicurare l'identificazione di un adeguato livello di dettaglio del mercato di riferimento di ciascun prodotto, anche attraverso adeguati test in funzione della tipologia, natura e livello di rischio, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità, del prodotto;
- d) i requisiti di un corretto governo e controllo dei prodotti, siano essi nuovi ovvero oggetto di revisione. Tali requisiti sono adeguati e proporzionati alle caratteristiche, rischiosità e dimensione del business e ai canali distributivi dell'impresa nonché tesi a perseguire gli interessi della clientela e prevedono:
- 1) l'identificazione e revisione nel continuo del mercato di riferimento e del mercato di riferimento negativo;
 - 2) lo sviluppo e l'offerta di prodotti coerenti con le esigenze dei rispettivi mercati di riferimento;
 - 3) l'attività di monitoraggio finalizzata a comprendere e riesaminare regolarmente i prodotti distribuiti, al fine di valutare se gli stessi siano rimasti coerenti con i bisogni, gli obiettivi, ivi compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilità, e le caratteristiche del mercato di riferimento e se la propria strategia distributiva permanga adeguata;
 - 4) la verifica periodica della corretta implementazione, efficacia e adeguatezza dei processi adottati, con l'adozione di strumenti di controllo idonei a consentire l'identificazione delle principali fonti di rischio di condotte non corrette e dei correttivi ritenuti necessari;
 - 5) i criteri per esaminare il numero e la tipologia di reclami presentati.
- e) la descrizione dei criteri e delle analisi in base ai quali l'impresa seleziona i distributori dei propri prodotti, valuta gli assetti organizzativi degli stessi e

la loro coerenza con le caratteristiche dei prodotti e dei relativi mercati di riferimento;

- f) l'indicazione delle istruzioni relative all'attività di distribuzione e dei canali di comunicazione per guidare il distributore nella conoscenza del prodotto e per assicurare che:
 - 1) la distribuzione sia rivolta al mercato di riferimento individuato dall'impresa e non alle categorie di clienti che rientrano nel mercato di riferimento negativo;
 - 2) l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al mercato di riferimento negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, sia adeguato;
- g) l'individuazione dei flussi informativi tra strutture e funzioni interne all'impresa nonché tra produttore e distributore;
- h) in coerenza con le politiche di remunerazione adottate dall'impresa, l'indicazione dei criteri e dei principi sulla base dei quali l'impresa:
 - 1) remunera ed offre un compenso al distributore in misura e con modalità tali da non pregiudicare l'obbligo dello stesso di agire nel migliore interesse dei clienti;
 - 2) valuta se gli incentivi corrisposti o percepiti dal distributore abbiano ripercussioni negative sulla qualità del servizio offerto ai clienti.
- i) l'indicazione delle misure da adottare nel continuo per:
 - 1) assicurare necessaria formazione e sviluppo professionale del personale interno impegnato nella progettazione, nel controllo e nella distribuzione dei prodotti offerti, ivi compresi i prodotti che considerano i fattori di sostenibilità (inclusi i soggetti responsabili dell'attività di distribuzione e ogni altra persona che partecipi direttamente a tale attività);
 - 2) promuovere all'interno dell'impresa la diffusione di una cultura di business orientata alla tutela del consumatore;
- l) l'indicazione dei controlli e delle misure per monitorare che i distributori dei propri prodotti agiscano in conformità agli obiettivi individuati dalla propria politica e che:
 - 1) l'attività di distribuzione sia rivolta al mercato di riferimento individuato dall'impresa e non alle categorie di clienti che rientrano nel mercato di riferimento negativo;
 - 2) l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al mercato di riferimento negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, sia adeguato;

- 3) l'eventuale distribuzione prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/2359 a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato dal produttore, sia realizzata purché i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e siano adeguati o appropriati.
- m) l'indicazione delle modalità e dei criteri in base ai quali la politica in materia di governo e controllo dei prodotti è rivista con l'obiettivo di garantire, nel continuo, la sua conformità alla normativa vigente e la sua coerenza con la struttura organizzativa dell'impresa, la strategia commerciale e distributiva, le aree di attività.